SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 4 luglio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Caivano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Caivano (Napoli);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da sedici consiglieri sui trenta assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Caivano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Patrizia Paba è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 giugno 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Caivano (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 e composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sedici componenti dei corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 7 maggio 2009.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di persona all'uopo delegata con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 501/Area II/EE.LL. del 12 maggio 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Caivano (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Patrizia Paba.

Roma, 5 giugno 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A07517

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2009.

Proroga degli stati di emergenza inerenti agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2004, 9 settembre 2005 e 26 e 27 maggio 2007.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 novembre 2008, con il quale è stato prorogato, da ultimo, fino al 30 giugno 2009, lo stato di emergenza nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia colpito da intense e prolungate precipitazioni meteoriche nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale è stato prorogato, da ultimo, fino al 30 giugno 2009, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali precipitazioni che hanno colpito il territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il giorno 9 settembre 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 giugno 2008, con il quale è stato prorogato, da ultimo, fino al 30 giugno 2009, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi dal giorno 26 maggio 2007 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Considerato che le dichiarazioni degli stati di emergenza in rassegna sono state adottate per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che le attività finalizzate al superamento dei sopra citati contesti emergenziali, sono tuttora in corso, tenuto conto, tra l'altro, delle recenti rimodulazioni delle risorse all'uopo destinate;

Viste le note del commissario delegato del 10 giugno 2009 con le quali si chiede una proroga dei predetti stati di emergenza al fine di proseguire le attività già programmate e consentire la conclusione delle opere in corso di esecuzione;

Considerata l'esigenza di prevedere un'ulteriore proroga degli stati di emergenza al fine di porre in essere gli interventi finalizzati ad un definitivo rientro nell'ordinario;

Ritenuto, quindi, che le predette situazioni emergenziali persistono e che ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga degli stati di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione 26 giugno 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto sopra esposto, sono prorogati, fino al 30 giugno 2010, gli stati di emergenza inerenti agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2004, 9 settembre 2005 e 26 e 27 maggio 2007.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A07612

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2009.

Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Pordenone ed Udine dal 22 maggio al 6 giugno 2009 ed il territorio delle province di Treviso e Vicenza il 6 giugno 2009.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato il territorio delle province di Pordenone ed Udine, a decorrere dal 22 maggio 2009, è stato interessato da fenomeni temporaleschi di forte intensità caratterizzati da piogge prolungate, violente grandinate e trombe d'aria determinando ingenti danni alle abitazioni, alle sedi di attività produttive nonché alle infrastrutture pubbliche;

Considerato che il giorno 6 giugno 2009 il territorio delle province di Treviso e Vicenza è stato colpito da eccezionali eventi meteorologici, caratterizzati da intense grandinate, precipitazioni e forti raffiche di vento, che hanno determinato l'interruzione della viabilità stradale e danneggiamenti alle infrastrutture, nonché fenomeni di dissesto idraulico, idrico, ambientale e sanitario, l'inagibilità di numerose abitazioni con la conseguente evacuazione di parte della popolazione interessata ed ingenti danni alle attività produttive;

Considerato, quindi, che i fenomeni meteorologici in argomento hanno determinato una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della grave situazione derivante dai citati eventi meteorologici mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto quindi, che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del Presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 12 giugno 2009 con la quale è stata richiesta la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del Presidente della Regione Veneto dell'11 giugno 2009 con la quale è stata richiesta la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali dell'8 giugno 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 giugno 2009;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa è dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 30 giugno 2010, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Pordenone ed Udine dal 22 maggio al 6 giugno 2009 ed il territorio delle province di Treviso e Vicenza il 6 giugno 2009.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A07613

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2009.

Proroga dello stato di emergenza in relazione agli interventi di bonifica da realizzare nel sito di interesse nazionale comprendente la laguna di Orbetello.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza in relazione al grave inquinamento della laguna di Orbetello, i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2002, 13 novembre 2003, 11 novembre 2004, 12 gennaio 2007 con cui lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2007;

Visto, altresì, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 2008, con il quale è stato prorogato, fino al 30 giugno 2009, lo stato di emergenza in relazione al grave inquinamento della laguna di Orbetello;

Vista, la nota del commissario delegato del 3 aprile 2009 con la quale è stata chiesta la proroga dello stato d'emergenza limitatamente agli interventi di bonifica ancora da realizzare nell'ambiente lagunare;

Vista, la nota del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. GAB-2009-0011949 del 22 maggio 2009;

Acquisita l'intesa della regione Toscana con nota prot. n. 0112113, del 27 aprile 2009;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, lo stato di emergenza per lo svolgimento delle attività di bonifica nella laguna di Orbetello è prorogato, con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientale, fino al 31 dicembre 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A07614

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Johann Innitzer, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 18 febbraio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Johann Innitzer nato a Wien (Austria) il giorno 2 novembre 1947, di cittadinanza austriaca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Doctor medicinae universae» rilasciato in data 22 dicembre 1970 dalla Università di Vienna - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 18 febbraio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Johann Innitzer ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Fächarztin für Hals-Nasen-Ohrenkrankheiten» rilasciato in data 6 dicembre 1978 dalla Österreichische Ärztekammer - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista in otorinolaringoiatria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Doctor medicinae universae» rilasciato in data 22 dicembre 1970 dalla Università di Vienna - Austria al sig. Johann Innitzer, nato a Wien (Austria) il giorno 2 novembre 1947, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Johann Innitzer è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorial-

mente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Fächarztin für Hals-Nasen-Ohrenkrankheiten» rilasciato dalla Österreichische Ärztekammer - Austria in data 6 dicembre 1978 al sig. Johann Innitzer, nato a Wien (Austria) il giorno 2 novembre 1947, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in otorinolaringoiatria.

Art. 4.

Il sig. Johann Innitzer, previa iscrizione all'Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in otorinolaringoiatria, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 10 giugno 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A07525

DECRETO 10 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Laurence Kirwan, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 9 marzo 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Laurence Kirwan nato a Liverpool (Gran Bretagna) il giorno 31 marzo 1952, di cittadinanza inglese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Bachelor of Medicine - Bachelor of Surgery» rilasciato in data 8 luglio 1974 dalla University of Manchester - Gran Bretagna, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Bachelor of Medicine - Bachelor of Surgery» rilasciato dalla University of Manchester - Gran Bretagna in data 8 luglio 1974 al sig. Laurence Kirwan, nato a Liverpool (Gran Bretagna) il giorno 31 marzo 1952, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Laurence Kirwan è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 10 giugno 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A07526

DECRETO 10 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Marta Masana Pavón, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 30 marzo 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Marta Masana Pavón nata a Lleida (Spagna) il giorno 26 dicembre 1972, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Farmacia» rilasciato in data 17 aprile 1996 dalla Universitat de Barcelona - Spagna, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Licenciada en Farmacia» rilasciato dalla Universitat de Barcelona - Spagna in data 17 aprile 1996 alla sig.ra Marta Masana Pavón, nata a Lleida (Spagna) il giorno 26 dicembre 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

La sig.ra Marta Masana Pavón è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 10 giugno 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A07527

DECRETO 19 giugno 2009.

Disposizione dell'entrata in vigore dei testi dei capitoli generali e delle monografie nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 6.5 della Farmacopea europea.

IL VICE MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la elaborazione di una Farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, relativa alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria 1995-1997);

Vista la risoluzione AP-CPH (08)2 adottata in data 13 marzo 2008 dal Consiglio d'Europa, European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care (CD-P-PH), con la quale è stata decisa l'entrata in vigore dal 1° luglio 2009 del supplemento 6.5 della Farmacopea europea (allegato 1);

Ritenuto di dover disporre l'entrata in vigore nel territorio nazionale dei testi adottati dalla richiamata risoluzione, come previsto dal citato art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, nonché di chiarire che i testi nelle lingue inglese e francese di cui al presente provvedimento sono esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2009 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 28 maggio 2009), recante «Attribuzione del titolo di vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prof. Ferruccio Fazio, a norma dell'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» e l'allegato decreto ministeriale 20 maggio 2008 concernente le deleghe di competenze attribuite al prof. Ferruccio Fazio;

Decreta:

Art. 1.

1. I testi nelle lingue inglese e francese dei capitoli generali e delle monografie pubblicati nel supplemento 6.5 della Farmacopea europea, elencati nell'allegato al presente decreto, entrano in vigore nel territorio nazionale, come facenti parte della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, dal 1° luglio 2009.

2. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1 non sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Gli stessi testi, ai sensi dell'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso il segretariato della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242.

Roma, 19 giugno 2009

Il vice Ministro: FAZIO

ALLEGATO 1

CONTENUTO DEL SUPPLEMENTO 6.5 DELLA FARMACOPEA EUROPEA

NUOVI TESTI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.9.45.	Wettability of porous solids including powders	Mouillabilité des solides poreux, notamment des poudres	Bagnabilita'dei solidi porosi, comprese le polveri

MONOGRAFIE

VACCINI PER USO VETERINARIO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum pneumoniae enzooticae suillae inactivatum	(2448)	Porcine enzootic pneumonia vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la pneumonie enzootique porcine	Vaccino inattivato della polmonite enzootica del suino

PREPARAZIONI RADIOFARMACEUTICHE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Acidum medronicum ad radiopharmaceutica	(2350)	Medronic acid for radiopharmaceutical preparations	Médronique (acide) pour préparations radiopharmaceutiques	Acido medronico per preparazioni radiofarmaceutiche

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Ceftazidimum pentahydricum et natrii carbonas ad iniectabile	(2344)	Ceftazidime pentahydrate with sodium carbonate for injection	Ceftazidime pentahydratée avec du carbonate de sodium pour préparations injectables	Ceftazidima pentaidrata con sodio carbonato per preparazioni iniettabili
Drospirenonum	(2404)	Drospirenone	Drospirénone	Drospirenone
Foeniculi amari herbae aetheroleum	(2380)	Bitter-fennel herb oil	Fenouil amer (parties aériennes de), huile essentielle des	Finocchio amaro (parti aeree) essenza
Gestodenum	(1726)	Gestodene	Gestodène	Gestodene
Iopromidum	(1753)	Iopromide	Iopromide	Iopromide
Rifaximinum	(2362)	Rifaximin	Rifaximine	Rifaximina
Spicae aetheroleum	(2419)	Spike lavender oil	Aspic (huile essentielle d')	Spigo essenza
Taraxaci officinalis herba cum radice	(1851)	Dandelion herb with root	Pissenlit (partie aérienne et racine de)	Tarassaco parti aeree e radice
Vedaprofenum ad usum veterinarium	(2248)	Vedaprofen for veterinary use	Védaprofène pour usage vétérinaire	Vedaprofene per uso veterinario
Zinci gluconas	(2164)	Zinc gluconate	Zinc (gluconate de)	Zinco gluconato

TESTI REVISIONATI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
1.	General notices	Prescriptions générales	Prescrizioni generali
2.6.12.	Microbiological examination of non-sterile products: microbial enumeration tests	Contrôle microbiologique des produits non stériles: essais de dénombrement microbien	Controllo microbiologico dei prodotti non sterili : saggi di conta microbica

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.6.13.	Microbiological examination of non-sterile products: test for specified micro-organisms	Contrôle microbiologique des produits non stériles: recherche de microorganismes spécifiés	Controllo microbiologico di prodotti non sterili: saggio per i microrganismi specificati
2.6.24.	Avian viral vaccines: tests for extraneous agents in seed lots	Vaccins viraux aviaires: recherche des agents étrangers dans les lots de semence	Vaccini virali aviari: ricerca degli agenti estranei nei lotti di semenza
2.6.26.	Test for anti-D antibodies in human immunoglobulin for intravenous administration	Recherche des anticorps anti-D dans l'immunoglobuline humaine pour administration par voie intraveineuse	Saggio per gli anticorpi anti-D nella immunoglobulina umana per somministrazione endovenosa
2.7.9.	Test for Fc function of immunoglobulin	Essai de la fonction Fc de l'immunoglobuline	Saggio della funzione Fc dell'immunoglobulina
2.7.25.	Assay of human plasmin inhibitor	Dosage de l'inhibiteur de plasmine humain	Dosaggio dell'inibitore della plasmina umana
2.9.34.	Bulk density and tapped density of powders	Masse volumique vrac et masse volumique après tassement	Densità d'insieme (*bulk density*) e densità da compattazione (*tapped density*) delle polveri
4.	Reagents (*new, revised, correted*)	Réactifs (*nouveaux, révisés, corrigés*)	Reattivi (*nuovi, revisionati, corretti*)
5.2.5.	Substances of animal origin for the production of immunological veterinary medicinal products	Substances d'origine animale utilisées pour la préparation de médicaments immunologiques à usage vétérinaire	Sostanze di origine animale per la produzione di medicinali immunologici per uso veterinario

MONOGRAFIE

MONOGRAFIE GENERALI

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Corpora ad usum pharmaceuticum	(2034)	Substances for pharmaceutical use	Substances pour usage pharmaceutique	Sostanze per uso farmaceutico

VACCINI PER USO VETERINARIO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum anaemiae infectivae pulli vivum	(2038)	Infectious chicken anaemia vaccine (live)	Vaccin vivant de l'anémie infectieuse du poulet	Vaccino vivo dell'anemia infettiva dei polli

PREPARAZIONI OMEOPATICHE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Plantae medicinales ad praeparationes homoeopathicas	(2045)	Herbal drugs for homoeopathic preparations	Drogues végetales pour préparations homéophatiques	Piante medicinali per preparazioni omeopatiche

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Aceclofenacum	(1281)	Aceclofenac	Acéclofénac	Aceclofenac
Acidum etacrynicum	(0457)	Etacrynic acid	Étacrynique (acide)	Acido etacrinico
Acidum oxolinicum	(1353)	Oxolinic acid	Oxolinique (acide)	Acido oxolinico
Acidum stearicum	(1474)	Stearic acid	Stéarique (acide)	Acido stearico
Alcohol benzylicus	(0256)	Benzyl alcohol	Benzylique (alcool)	Alcool benzilico
Buprenorphini hydrochloridum	(1181)	Buprenorphine hydrochloride	Buprénorphine (chlorhydrate de)	Buprenorfina cloridrato
Buprenorphinum	(1180)	Buprenorphine	Buprénorphine	Buprenorfina
Carboplatinum	(1081)	Carboplatin	Carboplatine	Carboplatino
Ceftazidimum pentahydricum	(1405)	Ceftazidime pentahydrate	Ceftazidime pentahydratée	Ceftazidima pentaidrata
Coffeinum monohydricum	(0268)	Caffeine monohydrate	Caféine monohydratée	Caffeina monoidrata
Cyproheptadini hydrochloridum	(0817)	Cyproheptadine hydrochloride	Cyproheptadine (chlorhydrate de)	Ciproeptadina cloridrato
Desmopressinum	(0712)	Desmopressin	Desmopressine	Desmopressina
Dimenhydrinatum	(0601)	Dimenhydrinate	Dimenhydrinate	Dimenidrinato
Frangulae corticis extr-actum siccum normatum	(1214)	Frangula bark dry extract, standardised	Bourdaine (extrait sec titré de)	Frangola estratto secco titolato
Ginkgonis folium	(1828)	Ginkgo leaf	Ginkgo (feuille de)	Ginkgo foglia

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Guaiacolum	(1978)	Guaiacol	Gaïacol	Guaiacolo
Hydrocortisonum	(0335)	Hydrocortisone	Hydrocortisone	Idrocortisone
Lactosum anhydricum	(1061)	Lactose, anhydrous	Lactose anhydre	Lattosio anidro
Lactosum monohydricum	(0187)	Lactose monohydrate	Lactose monohydraté	Lattosio monoidrato
Magnesii stearas	(0229)	Magnesium stearate	Magnésium (stéarate de)	Magnesio stearato
Maltodextrinum	(1542)	Maltodextrin	Maltodextrine	Maltodestrina
Methyldopum	(0045)	Methyldopa	Méthyldopa	Metildopa
Methylergometrini maleas	(1788)	Methylergometrine maleate	Méthylergometrine (maléate de)	Metilergometrina maleato
Mirtazapinum	(2338)	Mirtazapine	Mirtazapine	Mirtazapina
Natrii picosulfas	(1031)	Sodium picosulfate	Sodium (picosulfate de)	Sodio picosolfato
Papaveris rhoeados flos	(1881)	Red poppy petals	Coquelicot (pétales de)	Rosalaccio
Penicillaminum	(0566)	Penicillamine	Pénicillamine	Penicillamina
Pentaerythrityli tetranitras dilutus	(1355)	Pentaerythrityl tetranitrate, diluted	Pentaérythrityle (tétranitrate de) dilué	Pentaeritritile tetranitrato diluito
Polysorbatum 80	(0428)	Polysorbate 80	Polysorbate 80	Polisorbato 80
Povidonum	(0685)	Povidone	Povidone	Povidone
Pyrrolidonum	(2180)	Pyrrolidone	Pyrrolidone	Pirrolidone
Sacchari monopalmitas	(2319)	Sucrose monopalmitate	Saccharose (monopalmitate de)	Saccarosio monopalmitato
Sacchari stearas	(2318)	Sucrose stearate	Saccharose (stéarate de)	Saccarosio stearato
Tenoxicamum	(1156)	Tenoxicam	Ténoxicam	Tenoxicam
Tolnaftatum	(1158)	Tolnaftate	Tolnaftate	Tolnaftato
Vaselinum album	(1799)	Paraffin, white soft	Vaseline blanche	Vaselina bianca
Zidovudinum	(1059)	Zidovudine	Zidovudine	Zidovudina

TESTI CORRETTI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
5.10.	Control of impurities in substances for pharmaceutical use	Contrôle des impuretés dans les substances pour usage pharmaceutique	Controllo delle impurezze nelle sostanze per uso farmaceutico

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Amantadini hydrochloridum	(0463)	Amantadine hydrochloride	Amantadine (chlorhydrate d')	Amantadina cloridrato
Bifonazolum	(1395)	Bifonazole	Bifonazole	Bifonazolo
Bismuthi subgallas	(1493)	Bismuth subgallate	Bismuth (sous-gallate de)	Bismuto sottogallato
Carmellosum natricum conexum	(0985)	Croscarmellose sodium	Croscarmellose sodique	Croscarmellosa sodica
Cefaclorum	(0986)	Cefaclor	Céfaclor	Cefaclor
Cefadroxilum monohydricum	(0813)	Cefadroxil monohydrate	Céfadroxil monohydraté	Cefadroxile monoidrato
Chitosani hydrochloridum	(1774)	Chitosan hydrochloride	Chitosane (chlorhydrate de)	Chitosano cloridrato
Cholecalciferoli pulvis	(0574)	Cholecalciferol concentrate (powder form)	Cholécalciférol (concentrat de), forme pulvérulente	Colecalciferolo concentrato polvere
Cholecalciferolum densatum oleosum	(0575)	Cholecalciferol concentrate (oily form)	Cholécalciférol (concentrat de), forme huileuse	Colecalciferolo concentrato oleoso
Cholecalciferolum in aqua dispergibile	(0598)	Cholecalciferol concentrate (water-dispersible form)	Cholécalciférol (concentrat de), forme hydrodispersible	Colecalciferolo concentrato idrodispersibile
Flurbiprofenum	(1519)	Flurbiprofen	Flurbiprofène	Flurbiprofene
Foscarnetum natricum hexahydricum	(1520)	Foscarnet sodium hexahydrate	Foscarnet sodique hexahydraté	Foscarnet sodico esaidrato
Imipramini hydrochlo-ridum	(0029)	Imipramine hydrochloride	Imipramine (chlorhydrate d')	Imipramina cloridrato
Interferoni beta-1a solutio concentrata	(1639)	Interferon beta-1a concentrated solution	Interféron bêta-1a (solution concentrée d')	Interferone beta- 1a soluzione concentrata
Lactitolum monohydricum	(1337)	Lactitol monohydrate	Lactitol monohydraté	Lattitolo monoidrato
Levomethadoni hydro-chloridum	(1787)	Levomethadone hydrochloride	Lévométhadone (chlorhydrate de)	Levometadone cloridrato

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Magnesii subcarbonas ponderosus	(0043)	Magnesium carbonate, heavy	Magnésium (carbonate de) lourd	Magnesio carbonato pesante
Molsidominum	(1701)	Molsidomine	Molsidomine	Molsidomina
Moxidectinum ad usum veterinarium	(1656)	Moxidectin for veterinary use	Moxidectine pour usage vétérinaire	Moxidectina per uso veterinario
Piperazini citras	(0424)	Piperazine citrate	Pipérazine (citrate de)	Piperazina citrato
Tamsulosini hydrochloridum	(2131)	Tamsulosin hydrochloride	Tamsulosine (chlorhydrate de)	Tamsulosina cloridrato
Tetrazepamum	(1738)	Tetrazepam	Tétrazépam	Tetrazepam
Tiamulinum ad usum veterinarium	(1660)	Tiamulin for veterinary use	Tiamuline pour usage vétérinaire	Tiamulina per uso veterinario

TESTI IL CUI TITOLO È STATO MODIFICATO

Il titolo dei testi seguenti è stato cambiato nel Supplemento 6.5

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
5.2.5.	Substances of animal origin for the production of immunological veterinary medicinal products *previously* Substances of animal origin for the production of veterinary vaccines	Substances d'origine animale utilisées pour la préparation de médicaments immunologiques à usage vétérinaire *en remplacement de* Substances d'origine animale utilisées pour la préparation de vaccins à usage vétérinaire	Sostanze di origine animale per la produzione di medicinali immunologici per uso veterinario *in sostituzione di* Sostanze di origine animale per la produzione di vaccini per uso veterinario

MONOGRAFIE

n.	Inglese	Francese	Italiano
(1405)	Ceftazidime pentahydrate *previously* Ceftazidime	Ceftazidime pentahydratée *en remplacement de* Ceftazidime	Ceftazidima pentaidrata *in sostituzione di* Ceftazidima

TESTI ELIMINATI

I testi riportati di seguito sono eliminati dalla Farmacopea Europea a partire dal 1 aprile 2009

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.9.15.	Apparent volume	Volume apparent	Volume apparente

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Lindanum	(0772)	Lindane	Lindane	Lindano

I testi riportati di seguito sono eliminati dalla Farmacopea Europea a partire dal 1 aprile 2008

MONOGRAFIE
VACCINI PER USO UMANO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum pertussis	(0160)	Pertussis vaccine	Vaccin coquelucheux	Vaccino pertossico

09A07704

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 aprile 2009.

Definizione delle scadenze relative al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell'area tecnica della Valle d'Aosta.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con particolare riferimento all'art. 1, comma 7, in base al quale le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'art. 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi», come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 e dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in cui si individua quale termine ultimo per il passaggio al digitale il 2012;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il «Testo Unico della radiotelevisione»;

Visto l'art. 8-*novies*, comma 5, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il quale dispone che, al fine di rispettare il termine del 2012 e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, non avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia definito un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 2008, e successive modificazioni, con cui è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze e in particolare gli articoli 4 e 5;

Considerata la necessità di procedere alla fissazione della data relativa al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell'area tecnica della Valle d'Aosta;

Decreta:

Art. 1.

Definizione delle scadenze

1. La data relativa al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell'area tecnica della Valle d'Aosta è definita nella tabella 1, allegata al presente decreto e costituente parte integrante di esso.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2009

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 280

ALLEGATO

TABELLA 1

Scadenze passaggio definitivo alla trasmissione televisiva in tecnica digitale. Anno 2009

Valle d'Aosta	A partire dal 14 settembre 2009 ed entro e non oltre il 23 settembre 2009

09A07519

DECRETO 10 aprile 2009.

Definizione delle scadenze relative al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell'area tecnica del Trentino.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con particolare riferimento all'art.1, comma 7, in base al quale le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'art. 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi», come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 e dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in cui si individua quale termine ultimo per il passaggio al digitale il 2012;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il «Testo Unico della radiotelevisione»;

Visto l'art. 8-*novies*, comma 5, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il quale dispone che, al fine di rispettare il termine del 2012 e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, non avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia definito un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 2008, e successive modificazioni, con cui è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze, e in particolare l'art. 4;

Considerata la necessità di procedere alla fissazione della data relativa al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell'area tecnica del Trentino;

Decreta:

Art. 1.

Definizione delle scadenze

1. La data relativa al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell' area tecnica del Trentino è definita nella tabella 1, allegata al presente decreto e costituente parte integrante di esso.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2009

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 284

ALLEGATO

TABELLA 1

Scadenze passaggio definitivo alla trasmissione televisiva in tecnica digitale. Anno 2009

Trentino	A partire dal 15 ottobre 2009 ed entro e non oltre il 30 ottobre 2009

09A07520

DECRETO 10 aprile 2009.

Definizione delle scadenze relative al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell'area tecnica del Piemonte occidentale.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con particolare riferimento all'art. 1, comma 7, in base al quale le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'art. 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi», come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 e dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in cui si individua quale termine ultimo per il passaggio al digitale il 2012;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il «Testo Unico della radiotelevisione»;

Visto l'art. 8-*novies*, comma 5, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il quale dispone che, al fine di rispettare il termine del 2012 e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, non avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia definito un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 2008, e successive modificazioni, con cui è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze, e in particolare l'art. 4;

Considerata la necessità di procedere alla fissazione della data relativa al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell'area tecnica del Piemonte occidentale;

Decreta:

Art. 1.

Definizione delle scadenze

1. La data relativa al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell'area tecnica del Piemonte occidentale, è definita nella tabella 1, allegata al presente decreto e costituente parte integrante di esso.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2009

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 283

ALLEGATO

TABELLA 1

Scadenze passaggio definitivo alla trasmissione televisiva in tecnica digitale. Anno 2009

Piemonte occidentale (Province di Torino e Cuneo)	A partire dal 24 settembre 2009 ed entro e non oltre il 9 ottobre 2009

09A07521

DECRETO 10 aprile 2009.

Definizione delle scadenze relative al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell'area tecnica del Lazio.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con particolare riferimento all'art. 1, comma 7, in base al quale le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'art. 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi», come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 e dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in cui si individua quale termine ultimo per il passaggio al digitale il 2012;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il «Testo Unico della radiotelevisione»;

Visto l'art. 8-*novies*, comma 5, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il quale dispone che, al fine di rispettare il termine del 2012 e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, non avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia definito un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 2008, e successive modificazioni, con cui è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze e in particolare l'art. 4 ;

Considerata la necessità di procedere alla fissazione della data relativa al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell'area tecnica del Lazio;

Decreta:

Art. 1.

Definizione delle scadenze

1. La data relativa al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell'area tecnica del Lazio è definita nella tabella 1, allegata al presente decreto e costituente parte integrante di esso.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2009

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 286

ALLEGATO

TABELLA 1

Scadenze passaggio definitivo alla trasmissione televisiva in tecnica digitale. Anno 2009

Lazio	A partire dal 16 novembre 2009 ed entro e non oltre il 30 novembre 2009

09A07522

DECRETO 10 aprile 2009.

Definizione delle scadenze relative al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell'area tecnica della Campania.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con particolare riferimento all'art. 1, comma 7, in base al quale le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'art. 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi», come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 e dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in cui si individua quale termine ultimo per il passaggio al digitale il 2012;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il «Testo Unico della radiotelevisione»;

Visto l'art. 8-*novies*, comma 5, del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il quale dispone che, al fine di rispettare il termine del 2012 e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, non avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia definito un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 2008, e successive modificazioni, con cui è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze e in particolare l'art. 4;

Considerata la necessità di procedere alla fissazione della data relativa al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell'area tecnica della Campania;

Decreta:

Art. 1.

Definizione delle scadenze

1. La data relativa al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell'area tecnica della Campania è definita nella tabella 1, allegata al presente decreto e costituente parte integrante di esso.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2009

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 287

ALLEGATO

TABELLA 1

Scadenza passaggio definitivo alla trasmissione televisiva in tecnica digitale. Anno 2009

Campania	A partire dal 1° dicembre 2009 ed entro e non oltre il 16 dicembre 2009

09A07523

DECRETO 10 aprile 2009.

Definizione delle scadenze relative al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell'area tecnica dell'Alto Adige.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con particolare riferimento all'art. 1, comma 7, in base al quale le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'art. 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi», come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 e dal decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in cui si individua quale termine ultimo per il passaggio al digitale il 2012;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il «Testo Unico della radiotelevisione»;

Visto l'art. 8-*novies*, comma 5, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il quale dispone che, al fine di rispettare il termine del 2012 e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, non avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia definito un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 2008, e successive modificazioni, con cui è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze e in particolare l'art. 4;

Considerata la necessità di procedere alla fissazione della data relativa al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell'area tecnica dell'Alto Adige;

Decreta:

Art. 1.

Definizione delle scadenze

1. La data relativa al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell'area tecnica dell'Alto Adige è definita nella tabella 1, allegata al presente decreto e costituente parte integrante di esso.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2009

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 285

ALLEGATO

TABELLA 1

Scadenze passaggio definitivo alla trasmissione televisiva in tecnica digitale. Anno 2009

Alto Adige	A partire dal 26 ottobre 2009 ed entro e non oltre il 13 novembre 2009

09A07524

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 giugno 2009.

Approvazione della scheda di trasporto.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante: «Disposizioni per il riassetto normativo di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto»;

Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto»;

Visto l'art. 7-*bis* del decreto legislativo n. 286/2005, inserito dopo l'art. 7 di tale decreto a norma dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 214/2008, con il quale, al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale, è istituito un documento, denominato «scheda di trasporto», da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attività, a cura del vettore;

Visto, in particolare, il comma 3 del citato art. 7-*bis* del decreto legislativo n. 286/2005, secondo il quale con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito, fra l'altro, il contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce nei casi indicati dal decreto stesso, nonché quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa;

Decretano:

Art. 1.

Contenuto scheda trasporto

1. È approvato il contenuto della scheda di trasporto istituita a norma dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, riportato nel modello allegato al presente decreto, per favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.

2. La scheda di trasporto può essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di cui all'art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ovvero da altra documentazione equivalente, avente il medesimo contenuto del modello di cui al comma 1, ed è compilata dal committente o da soggetto da esso delegato, ferme restando le responsabilità, in capo al committente medesimo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 214/2008.

Art. 2.

Indicazione proprietario della merce

1. Le indicazioni relative al proprietario della merce, così come definito dall'art. 2 del richiamato decreto legislativo n. 286/2005, devono figurare sulla scheda di trasporto. Nei casi in cui il committente non sia in grado di indicare il proprietario della merce, è tenuto a specificarlo nell'apposita casella contenuta nel modello allegato, fornendone la motivazione, anche ai fini degli accertamenti da parte degli organi di controllo.

Art. 3.

Documenti equipollenti

1. Costituiscono documenti equipollenti alla scheda di trasporto di cui all'art. 1: la lettera di vettura internazionale CMR, i documenti doganali, il documento di cabotaggio di cui al decreto ministeriale 3 aprile 2009, i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il documento di trasporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 nonché ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al presente decreto.

Art. 4.

Trasporti a collettame

1. Sono esentati dalla compilazione della scheda di trasporto i trasporti di collettame che avvengono mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi mittenti, purché accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato.

Roma, 30 giugno 2009

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

Il Ministro dell'interno
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

ALLEGATO

SCHEDA DI TRASPORTO

(da compilarsi a cura del committente e conservare dal vettore a bordo del veicolo: art. 7-bis, D.Lgs.286/2005)

A – DATI DEL VETTORE *(art. 2, comma 1, lett. b – D.Lgs. 286/2005)*

Denominazione sociale (1) Ragione sociale (1) Ditta (1) – Indirizzo e Sede Azienda (riferimenti telefonici o mail)	
Partita IVA	
Numero Iscrizione Albo Autotrasportatori	

B – DATI DEL COMMITTENTE *(art. 2, comma 1, lett. c – D.Lgs. 286/2005)*

Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo di impresa – Indirizzo e sede Azienda (riferimenti telefonici o mail)	
Partita IVA	

C – DATI DEL CARICATORE *(art. 2, comma 1, lettera d – D.Lgs. 286/2005)*

Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo di impresa – Indirizzo e sede Azienda (riferimenti telefonici o mail)		
Partita IVA		

D- DATI DEL PROPRIETARIO DELLA MERCE *(art. 2,comma 1, lett. e – D.Lgs. 286/2005)*

Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo di impresa – Indirizzo e sede Azienda (riferimenti telefonici o mail)		
Partita IVA		

Eventuali dichiarazioni (2)

E- DATI MERCE TRASPORTATA			
Tipologia			
Quantità / Peso			
Luogo di carico merce		Luogo di scarico	

Osservazioni Varie (3)

Eventuali Istruzioni (4)

Luogo e data compilazione		
Luogo e data	Dati compilatore (5)	Firma

---

(1) Utilizzare denominazione sociale per le società di capitali; ragione sociale per le società di persone e la ditta per le imprese individuali
(2) Da compilare nei casi in cui non è possibile indicare la figura del proprietario
(3) Da compilare a cura del vettore o suo conducente qualora si verifichino variazioni rispetto alle indicazioni originarie del presente documento (es. variazione luogo di scarico, variazione tipologia e quantità merce,..)
(4) Riportare eventuali istruzioni fornite dal committente o da uno dei soggetti della filiera del trasporto al vettore
(5) Indicare le generalità di chi sottoscrive la scheda in nome e per conto del committente

09A07705

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 aprile 2009.

Misure di sostegno in favore delle imprese di pesca marittima.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante «Regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura» ed in particolare l'art. 6, comma 7;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «norme di Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il d.P.R. 9 gennaio 2008, n. 18, recante «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 2008 n. 162 recante «Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno i settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G 8 e definizione degli adempimenti tributari per le Regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997»;

Vista la legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno i settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G 8 e definizione degli adempimenti tributari per le Regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997»;

Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto-legge, così come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201, il quale ha disposto lo stanziamento a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di un importo di € 30.000.000, da utilizzare entro il 31 marzo 2009, per fronteggiare la grave crisi dei settori della pesca professionale conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, disponendo apposite misure di sostegno al credito ed agli investimenti da disporre con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004;

Ritenuto necessario definire le misure di sostegno ed individuare i soggetti beneficiari delle predette misure, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;

Ritenuto opportuno subordinare l'attuazione delle misure di sostegno all'effettiva acquisizione al bilancio dello Stato delle risorse indicate dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 162/2008, come modificato dalla legge di conversione n. 201/2008;

Decreta:

Art. 1.

1. I fondi, di cui all'art. 2 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, così come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201, assegnati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono destinati ad attivare misure in favore delle imprese di pesca marittima, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

2. Le misure di cui al comma 1 sono individuate come segue:

a) misure di sostegno al credito mediante rafforzamento del Fondo di garanzia dei consorzi fidi e strutture finanziarie di settore;

b) contributo forfettario nella misura di 1.000 euro ad imbarcazione per le spese connesse agli investimenti in materia di sicurezza a bordo di unità da pesca marittima superiori a 15 metri a condizione che venga fornita documentazione comprovante il corretto funzionamento del sistema VMS;

c) rimborso delle spese sostenute a decorrere dal 1º giugno 2008 relative all'acquisizione di strumentazione ed equipaggiamento di bordo per un importo massimo determinato, in base alla classe espressa in GT.

Art. 2.

1. L'attuazione delle misure di cui al precedente articolo è subordinata all'effettiva acquisizione al bilancio dello Stato delle risorse indicate dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 162/2008, come modificato dalla legge di conversione n. 201/2008.

2. Le procedure di attuazione delle misure di cui all'art. 1 sono individuate con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il presente decreto è inviato all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore a decorrere dal giorno di pubblicazione.

Roma, 9 aprile 2009

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
ZAIA

Il Ministro dello sviluppo economico
SCAJOLA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 393

09A07611

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 giugno 2009.

Definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea programmati a livello nazionale per l'anno accademico 2009-2010.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare, l'art. 1, comma 5;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, «Riordino della disciplina in materia sanitaria»;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* e 4, comma 1;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001, con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;

Visti i decreti ministeriali 16 marzo 2007 con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi delle lauree magistrali;

Vista la legge 27 febbraio 2009, n. 14 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti» e, in particolare l'art. 37, comma 2-*bis*, in cui viene disposto il differimento all'anno accademico 2010-2011 delle disposizioni relative alla valorizzazione del percorso scolastico;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189, «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo» e, in particolare, l'art. 26;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, «Norme di esecuzione del Testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;

Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Tenuto conto delle convenzioni stipulate tra la Scuola Superiore «S. Anna» di Pisa, l'Accademia Navale di Livorno, l'Accademia Militare di Modena, l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli e le Università di Pisa, di Modena-Reggio Emilia e di Napoli «Federico II»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di dati personali» e, in particolare, l'art. 154;

Visto il parere favorevole espresso in data 14 maggio 2009 dal Garante per la protezione dei dati personali;

Ritenuta la necessità di definire, per l'anno accademico 2009-2010, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Per l'anno accademico 2009/2010, l'ammissione degli studenti ai corsi di laurea di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 2 agosto 1999, n. 264, indicati agli articoli seguenti, avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 2.

Prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria

1. Per l'accesso ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, le relative prove di ammissione, di contenuto identico sul territorio nazionale, sono predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvalendosi di una apposita Commissione, costituita con decreto ministeriale.

2. La prova di ammissione per l'accesso ai corsi di laurea specialistica/magistrale, di cui al comma precedente, verte su ottanta (80) quesiti formulati in modo distinto per ciascun corso, che presentano cinque opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di:

cultura generale e ragionamento logico;

biologia;

chimica;

fisica e matematica.

3. Gli ottanta quesiti, per ciascun corso di laurea, vertono sugli argomenti di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, e sono così distinti: quaranta di cultura generale e ragionamento logico, diciotto di biologia, undici di chimica, e undici di fisica e matematica.

4. La prova di ammissione ai corsi per gli studenti comunitari e per gli studenti non comunitari residenti in Italia, di cui alla legge n. 189/2002, art. 26, nonché per gli studenti non comunitari residenti all'estero si svolge presso le sedi universitarie secondo il seguente calendario:

medicina e chirurgia, 3 settembre 2009;

odontoiatria e protesi dentaria, 4 settembre 2009;

medicina veterinaria, 7 settembre 2009.

5. Le prove di ammissione hanno inizio alle ore 11,00 e per il loro svolgimento è assegnato un tempo di due ore.

6. I candidati allievi della Scuola Superiore «S. Anna» di Pisa, i quali intendono avvalersi della riserva di posti prevista nella convenzione stipulata con l'Università di Pisa, devono superare la prova di ammissione al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia in una delle sedi universitarie statali con un punteggio pari o superiore a quello dell'ultimo avente titolo all'immatricolazione nell'Ateneo nel quale gli stessi chiedono l'ammissione.

7. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per i candidati allievi dell'Accademia Navale di Livorno, dell'Accademia Militare di Modena e della Accademia Aeronautica di Pozzuoli che intendono avvalersi della riserva di posti prevista rispettivamente con le Università di Pisa, di Modena-Reggio Emilia e di Napoli «Federico II», tenuto conto che i relativi bandi di concorso, già emanati in vista del prossimo anno accademico secondo le intese intercorse con il Ministero dell'università e della ricerca, prevedono la somministrazione di quesiti a risposta multipla individuati con decreti del Ministro della difesa 10 aprile 2009 con riferimento ai programmi parte integrante del presente decreto, e quindi, in quanto tali, soddisfano le condizioni per l'accesso al corso di laurea magistrale previste dalla normativa che le disciplina.

Art. 3.

Prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto

1. Per l'accesso ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto, la prova di ammissione, di contenuto identico sul territorio nazionale, è predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvalendosi di una apposita commissione, costituita con decreto ministeriale.

2. La prova di ammissione di cui al comma precedente, verte su ottanta quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di:

cultura generale e ragionamento logico;

storia;

disegno e rappresentazione;

matematica e fisica.

3. Gli ottanta quesiti vertono sugli argomenti di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, e sono così distinti: quaranta di cultura generale e ragionamento logico, quattordici di storia, quattordici di disegno e rappresentazione e dodici di matematica e fisica.

4. La prova di ammissione ai corsi per gli studenti comunitari e per gli studenti non comunitari residenti in Italia, di cui alla legge n. 189/2002, art. 26, nonché per gli studenti non comunitari residenti all'estero, si svolge presso ciascuna sede universitaria il giorno 8 settembre 2009.

5. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11,00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di due ore e quindici minuti.

Art. 4.

Prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie

1. Per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università ed è identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso ciascun Ateneo.

2. Ai fini dell'utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascun corso, è consentito allo studente di esprimere nella domanda di ammissione fino a tre opzioni, in ordine di preferenza.

3. La prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al precedente art. 2, comma 2, sulla base dei programmi di cui all'allegato A e si svolge presso le sedi universitarie il giorno 9 settembre 2009.

4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11,00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di due ore.

Art. 5.

Prova di ammissione al corso di laurea in scienze della formazione primaria

1. Per l'accesso al corso di laurea in scienze della formazione primaria, la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università.

2. La prova di ammissione verte su ottanta quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili , su argomenti di:

cultura linguistica e ragionamento logico;

cultura pedagogico-didattica;

cultura letteraria, storico-sociale e geografica;

cultura matematico-scientifica.

3. Gli ottanta quesiti vertono sugli argomenti di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, e sono così distinti: quaranta di cultura linguistica e ragionamento logico, diciotto di cultura pedagogico-didattica, undici di cultura letteraria, storico-sociale e geografica, undici di cultura matematico-scientifica.

4. La prova di ammissione si svolge presso ciascuna sede universitaria il giorno 10 settembre 2009 con inizio alle ore 11,00. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore.

Art. 6.

Valutazione delle prove

1. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 si tiene conto dei seguenti criteri:

a) 1 punto per ogni risposta esatta;

meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;

0 punti per ogni risposta non data;

b) in caso di parità di voti, prevale la votazione dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

c) in caso di ulteriore parità, si tiene conto di quanto segue:

per i corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria, in medicina veterinaria e per i corsi di laurea delle professioni sanitarie, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica;

per i corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, storia, disegno e rappresentazione, matematica e fisica;

per il corso di laurea in scienze della formazione primaria, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura linguistica e ragionamento logico, cultura pedagogico-didattica, cultura letteraria, storico-sociale e geografica, cultura scientifico-matematica.

2. In caso di ulteriore parità, prevale lo studente che sia anagraficamente più giovane.

Art. 7.

Studenti in situazione di handicap

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dai singoli Atenei tenendo conto delle singole esigenze degli studenti in situazione di *handicap*, a norma della legge n. 104 del 1992.

Art. 8.

Trasparenza delle fasi del procedimento

1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle Commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.

2. I bandi di concorso definiscono le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità degli studenti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.

Art. 9.

Procedure per la prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea specialistica/ magistrale di cui agli articoli 2 e 3

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale del Consorzio interuniversitario per la gestione del centro elettronico dell'Italia nord orientale - C.I.N.E.C.A per la predisposizione dei plichi individuali, contenenti il materiale relativo alle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria, in medicina veterinaria, nonché ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, finalizzati alla formazione di architetto, in numero corrispondente alla stima dei partecipanti comunicata dagli Atenei, aumentata del dieci per cento. Il C.I.N.E.C.A. provvede anche alla stampa di «fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte» in numero pari ai plichi predisposti per ciascun Ateneo, nonché alla realizzazione di un filmato che viene pubblicato sul sito del MIUR al fine di consentire alle Commissioni d'esame e ai singoli partecipanti di conoscere le varie fasi che attengono alla prova di ammissione.

2. È affidato altresì al C.I.N.E.C.A. l'incarico di determinare il punteggio relativo ad ogni modulo di risposte fornite dai candidati alle prove di ammissione.

3. Il Ministero, tramite il C.I.N.E.C.A., pubblica sul proprio sito (www.accessoprogrammato.miur.it) per ogni Università, e nel rispetto dell'anonimato degli studenti di cui alla vigente normativa richiamata sulla protezione dei dati personali, la sola determinazione del punteggio riferito ai singoli argomenti d'esame, nonché del totale complessivo. Consente poi agli studenti, attraverso le chiavi personali (username e password), di accedere ad un'area riservata dello stesso sito per visualizzare, unitamente ai predetti dati, l'immagine del proprio elaborato contraddistinto dal codice identificativo. Autorizza il CINECA alla trasmissione telematica, attraverso il sito riservato di ogni Ateneo, dei codici identificativi e dei relativi punteggi ottenuti dai candidati.

4. Gli adempimenti e le note tecniche connesse alle predette prove di ammissione, sono contenute nell'allegato n. 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 10.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene predisposta l'informativa, di cui all'allegato n. 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun studente.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2009

Il Ministro: GELMINI

ALLEGATO *1*

Adempimenti e note tecniche per le prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria ed ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto.

1. Gli atenei provvedono, secondo le indicazioni che verranno a suo tempo comunicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R.), al ritiro presso la sede del CINECA - alla presenza del rappresentante del MIUR - delle scatole sigillate in cui sono contenuti i plichi destinati agli studenti che partecipano alle prove, nonché della scatola/e contenente i «fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte».

2. A decorrere dall'avvenuta consegna, ciascuna Università appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle scatole contenenti i plichi, che devono risultare integre all'atto della loro collocazione nella o nelle aule in cui si svolge la relativa prova di ammissione. La o le scatole contenenti i «fogli di istruzione alla compilazione di risposte» sono, al contrario, messe a disposizione della Commissione anche prima dell'effettuazione della prova.

3. Prima dell'inizio della prova, il Presidente della Commissione d'esame o il responsabile d'aula sorteggia due studenti fra i candidati presenti in aula e verifica con loro l'integrità delle scatole; provvede quindi all'apertura delle stesse e alla distribuzione dei plichi in relazione al numero dei partecipanti; consegna a ciascun candidato il «foglio di istruzione alla compilazione del modulo risposte». Ha cura di redigere, quindi, una dichiarazione dalla quale risulti l'integrità delle scatole, il numero dei plichi assegnati e il numero di quelli eventualmente non utilizzati. Tale dichiarazione è sottoscritta a margine anche dai due studenti sorteggiati.

4. Nel caso in cui uno o più candidati segnalino eventuali irregolarità in merito al plico ricevuto, il Presidente della Commissione d'esame o il responsabile d'aula ne verifica l'attendibilità e, se necessario, provvede alla sostituzione del plico stesso. Detta operazione deve risultare a verbale unitamente alle relative motivazioni. I plichi sostituiti non sono da considerare materiale di scarto, ma devono essere restituiti nella stessa giornata d'esame unitamente al materiale descritto al successivo punto 9.

5. Ogni plico contiene:

a) un modulo anagrafica, che presenta un codice a barre di identificazione univoca;

b) i quesiti relativi alla prova di ammissione;

c) due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sul modulo anagrafica;

d) un foglio sul quale risultano prestampati:

- il codice identificativo della prova;
- l'indirizzo del sito web del MIUR (www.accessoprogrammato.miur.it);
- le chiavi personali (username e password) per accedere all'area riservata del sito.

e) una busta vuota, provvista di finestra trasparente.

6. La sostituzione che si dovesse rendere necessaria nel corso della prova anche di uno solo dei documenti indicati ai punti *b)*, *c)* e *d)* comporta la sostituzione integrale del plico in quanto contraddistinti dal medesimo codice identificativo. Relativamente al modulo anagrafica, eventuali correzioni o segni effettuati dal candidato, non comportano la sostituzione dell'intero plico, a meno che non si creino difficoltà di identificazione del candidato: ciò in quanto trattasi di documento che rimane agli atti dell'Ateneo.

7. I bandi di concorso, predisposti dagli Atenei, devono indicare:

▪ che la prova di ammissione, qualora si svolga in più sedi didattiche, comporta la formulazione di un'unica graduatoria, redatta esclusivamente sulla base dei requisiti di merito di tutti i partecipanti fino alla copertura dei posti complessivamente determinati per l'Ateneo;

▪ che gli studenti, in caso di utilizzo di più aule, vengono distribuiti per età anagrafica, eccezione fatta per i gemelli;

▪ che per la compilazione del modulo risposte deve essere utilizzata una penna nera;

▪ che è fatto divieto di tenere nelle aule cellulari, palmari o altra strumentazione similare, a pena di annullamento della prova;

▪ che lo studente deve obbligatoriamente compilare il modulo anagrafica e sottoscriverlo;

▪ che è offerta la possibilità di correggere una (e una sola) risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente tracciata e scegliendone un'altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno in una sola delle cinque caselle perché possa essere attribuito il relativo punteggio;

▪ che il modulo risposte prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascun quesito, una figura circolare che lo studente deve barrare qualora non intenda rispondere. Tale indicazione, una volta apposta, non è più modificabile;

▪ che lo studente deve annullare, barrando l'intero foglio, il secondo modulo di risposte non destinato al CINECA;

▪ che lo studente, a conclusione della prova, deve aver cura di inserire, non piegato, nella busta vuota, provvista di finestra trasparente, il solo modulo di risposte, destinato al CINECA per la determinazione del punteggio, provvedendo, al momento della consegna, alla sua chiusura;

▪ che è consentito lasciare l'aula solo trenta minuti prima della conclusione della prova.

I bandi devono precisare, inoltre, che le prove sono soggette ad annullamento da parte della Commissione d'esame, qualora:

a) venga inserito il modulo anagrafica nella busta destinata al CINECA;

b) la busta contenente il modulo risposte risulti firmata o contrassegnata dal candidato o un componente della Commissione .

In tali casi, il CINECA non determina il relativo punteggio.

8. Il Presidente della Commissione o il responsabile d'aula, al momento della consegna dei moduli risposta, deve trattenere, in presenza del candidato:

• il secondo modulo di risposte non utilizzato e annullato dal candidato;

• i fogli in cui risultano stampati i quesiti relativi alla prova;

• il foglio anagrafica.

Il materiale sopra descritto, è conservato dall'Università sia ai fini della formulazione della graduatoria finale di merito sia per ogni eventuale futura richiesta di accesso ai documenti.

Al termine di ciascuna prova, provvede inoltre a:

a) inserire tutte le buste contenenti il modulo di risposte, in uno o più contenitori che devono essere chiusi alla presenza degli stessi studenti chiamati a verificare l'integrità delle scatole o, comunque di altri due candidati estratti a sorte;

b) apporre una firma sui lembi di chiusura del o dei contenitori;

c) invitare i due studenti a firmare sugli stessi lembi;

d) provvedere a confezionare altri contenitori in cui racchiudere: i plichi aperti perché oggetto di sostituzione; la dichiarazione di cui al punto 3, e la copia del o dei verbali d'aula qualora, nel corso della prova, si siano verificate situazioni degne di essere descritte in quanto influenti sul suo regolare svolgimento o, nel caso si fosse reso necessario sostituire dei plichi.

9. Ogni Università, a cura del responsabile amministrativo, nella stessa giornata dello svolgimento della prova di ammissione, consegna presso la sede del CINECA, al rappresentante del MIUR il materiale di cui al punto 8, lettere *a)* e *d)*.

Le Università con sede nelle Isole, tenuto conto delle oggettive difficoltà delle vie di comunicazione, sono autorizzate alla consegna del materiale sopra indicato, entro le 24 ore successive alla conclusione di ogni singola prova di ammissione.

10. Il rappresentante del MIUR, verificato che siano state rispettate le procedure previste, autorizza il CINECA alla determinazione del punteggio di ciascun elaborato ai sensi dell'art.9 del presente decreto. Qualora vengano riscontrate situazioni anomale, la determinazione del punteggio è sospesa in attesa delle determinazioni della Amministrazione di appartenenza.

11. Le Commissioni di esame redigono le graduatorie di merito dopo aver abbinato i codici dei candidati ai relativi punteggi ottenuti in esito alla prova, con l'anagrafica in loro possesso, tenendo conto, in caso di posizione ex aequo, di quanto previsto all' art. 6, comma 4, del presente decreto.

12. Le Università, all'avvenuta ricezione dei risultati delle prove, provvedono al ritiro, presso la sede del CINECA, dei moduli validi delle risposte in modo che tutti i documenti relativi al singolo candidato siano conservati agli atti.

ALLEGATO 2

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 «CODICE IN MATERIA DI DATI PERSONALI».

Finalità del trattamento.

Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla determinazione del punteggio, corrispondente a ciascun codice identificativo univoco, conseguito a seguito dello svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria, in medicina veterinaria e di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto.

Le prove di ammissione sono previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari, che all'articolo 1, comma 1, lettera *a)* stabilisce quali siano i corsi soggetti alla programmazione nazionale per le relative immatricolazioni.

Modalità del trattamento e soggetti interessati.

Il trattamento dei dati personali, per conto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca - è curato, in base ad una procedura informatizzata, dal Consorzio interuniversitario per la gestione del centro elettronico dell'Italia nord orientale (CINECA), nella persona del Direttore e da unità designate dallo stesso Direttore tra il personale del medesimo Consorzio.

I soggetti indicati ricevono dai responsabili delle Università, presente un rappresentante del MIUR, in contenitori sigillati, gli elaborati degli studenti contrassegnati da un codice identificativo univoco.

I codici identificativi di ciascuna prova ed il relativo punteggio sono successivamente trasmessi, attraverso il sito riservato di ciascun Ateneo, alle singole Università perché le Commissioni di esame possano procedere, in base ai dati anagrafici in loro possesso, all'abbinamento con i candidati e predisporre, conseguentemente, la graduatoria.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei dati personali, presenti nel modulo anagrafica, che viene trattenuto al termine di ciascuna prova dall'Ateneo, è obbligatorio per l'abbinamento codice/studente/punteggio ottenuto ai fini della redazione della graduatoria. La mancata acquisizione dei dati comporta l'annullamento della prova.

Titolare del trattamento dei dati.

È titolare del trattamento dei dati, in relazione alla determinazione del punteggio conseguito, corrispondente a ciascun codice identificativo della prova il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca cui ci si può rivolgere per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.

Responsabile del trattamento dei dati.

Per quanto attiene al MIUR:

• Direttore del CINECA, designato dal Titolare del trattamento dei dati;

• unità di personale del CINECA, designati dal Direttore del Consorzio stesso, in qualità di incaricati del trattamento dei dati.

Diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

ALLEGATO *A*

PROGRAMMI RELATIVI AI QUESITI DELLE PROVE DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA, IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA, IN MEDICINA VETERINARIA E AI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Per l'ammissione ai corsi è richiesto il possesso di una cultura generale, con particolari attinenze all'ambito letterario, storico- filosofico, sociale ed istituzionale, nonché della capacità di analisi su testi scritti di vario genere e da attitudini al ragionamento logico- matematico.

Peraltro, le conoscenze e le abilità richieste fanno comunque riferimento alla preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche che organizzano attività educative e didattiche coerenti con i Programmi Ministeriali, soprattutto in vista degli Esami di Stato e che si riferiscono anche alle discipline scientifiche della Biologia, della Chimica, della Fisica e della Matematica.

CULTURA GENERALE E RAGIONAMENTO LOGICO

Accertamento attraverso quesiti a scelta multipla della capacità di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che vengono enunciate in forma simbolica o verbale I quesiti verteranno su testi di saggistica scientifica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generalistiche o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico.

Quesiti relativi alle conoscenze di cultura generale, affrontati nel corso degli studi, completano questo ambito valutativo.

BIOLOGIA

La Chimica dei viventi.

I bioelementi. L'importanza biologica delle interazioni deboli. Le proprietà dell'acqua.

Le molecole organiche presenti negli organismi viventi e rispettive funzioni. Il ruolo degli enzimi.

La cellula come base della vita.

Teoria cellulare. Dimensioni cellulari. La cellula procariote ed eucariote.

La membrana cellulare e sue funzioni.

Le strutture cellulari e loro specifiche funzioni.

Riproduzione cellulare: mitosi e meiosi. Corredo cromosomico.

I tessuti animali.

Bioenergetica.

La valuta energetica delle cellule: ATP. I trasportatori di energia: NAD, FAD.

Reazioni di ossido-riduzione nei viventi. Fotosintesi. Glicolisi. Respirazione aerobica.

Fermentazione.

Riproduzione ed Ereditarietà.

Cicli vitali. Riproduzione sessuata ed asessuata.

Genetica Mendeliana. Leggi fondamentali e applicazioni.

Genetica classica: teoria cromosomica dell'ereditarietà; cromosomi sessuali; mappe cromosomiche. Genetica molecolare: DNA e geni; codice genetico e sua traduzione; sintesi proteica. Il DNA dei procarioti. Il cromosoma degli eucarioti. Regolazione dell'espressione genica.

Genetica umana: trasmissione dei caratteri mono e polifattoriali; malattie ereditarie.

Le nuove frontiere della genetica: DNA ricombinante e sue possibili applicazioni biotecnologiche.

Ereditarietà e ambiente.

Mutazioni. Selezione naturale e artificiale. Le teorie evolutive. Le basi genetiche dell'evoluzione.

Anatomia e Fisiologia degli animali e dell'uomo.

Anatomia dei principali apparati e rispettive funzioni e interazioni.

Omeostasi. Regolazione ormonale.

L'impulso nervoso. Trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

La risposta immunitaria.

CHIMICA

La costituzione della materia: gli stati di aggregazione della materia; sistemi eterogenei e sistemi omogenei; composti ed elementi.

La struttura dell'atomo: particelle elementari; numero atomico e numero di massa, isotopi, struttura elettronica degli atomi dei vari elementi.

Il sistema periodico degli elementi: gruppi e periodi; elementi di transizione; proprietà periodiche degli elementi: raggio atomico, potenziale di ionizzazione, affinità elettronica; metalli e non metalli; relazioni tra struttura elettronica, posizione nel sistema periodico e proprietà.

Il legame chimico: legame ionico, legame covalente; polarità dei legami; elettronegatività.

Fondamenti di chimica inorganica: nomenclatura e proprietà principali dei composti inorganici: ossidi, idrossidi, acidi, sali; posizione nel sistema periodico.

Le reazioni chimiche e la stechiometria: peso atomico e molecolare, numero di Avogadro, concetto di mole, conversione da grammi a moli e viceversa, calcoli stechiometrici elementari, bilanciamento di semplici reazioni, vari tipi di reazioni chimiche.

Le soluzioni: proprietà solventi dell'acqua; solubilità; principali modi di esprimere la concentrazione delle soluzioni.

Ossidazione e riduzione: numero di ossidazione, concetto di ossidante e riducente.

Acidi e basi: concetti di acido e di base; acidità, neutralità, basicità delle soluzioni acquose; il pH.

Fondamenti di chimica organica: legami tra atomi di carbonio; formule grezze, di struttura e razionali; concetto di isomeria; idrocarburi alifatici, aliciclici e aromatici; gruppi funzionali: alcooli, eteri, ammine, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi.

FISICA E MATEMATICA

FISICA

Le misure: misure dirette e indirette, grandezze fondamentali e derivate, dimensioni fisiche delle grandezze, conoscenza del sistema metrico decimale e dei Sistemi di Unità di Misura CGS, Tecnico (o Pratico) (ST) e Internazionale (SI), delle unità di misura (nomi e relazioni tra unità fondamentali e derivate), multipli e sottomultipli (nomi e valori).

Cinematica: grandezze cinematiche, moti vari con particolare riguardo a moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato; moto circolare uniforme; moto armonico (per tutti i moti: definizione e relazioni tra le grandezze cinematiche connesse).

Dinamica: vettori e operazioni sui vettori. Forze, momenti delle forze rispetto a un punto. Composizione vettoriale delle forze. Definizioni di massa e peso. Accelerazione di gravità. Densità e peso specifico. Legge di gravitazione universale, 1°, 2° e 3° principio della dinamica. Lavoro, energia cinetica, energie potenziali. Principio di conservazione dell'energia.

Meccanica dei fluidi: pressione, e sue unità di misura (non solo nel sistema *SI)*. Principio di Archimede. Principio di Pascal. Legge di Stevino.

Termologia, termodinamica: termometria e calorimetria. Calore specifico, capacità termica. Meccanismi di propagazione del calore. Cambiamenti di stato e calori latenti. Leggi dei gas perfetti. Primo e secondo principio della termodinamica.

Elettrostatica e elettrodinamica: legge di Coulomb. Campo e potenziale elettrico. Costante dielettrica. Condensatori. Condensatori in serie e in parallelo. Corrente continua. Legge di Ohm. Resistenza elettrica e resistività, resistenze elettriche in serie e in parallelo. Lavoro, Potenza, effetto Joule. Generatori. Induzione elettromagnetica e correnti alternate. Effetti delle correnti elettriche (termici, chimici e magnetici).

MATEMATICA

Insiemi numerici e algebra: numeri naturali, interi, razionali, reali. Ordinamento e confronto; ordine di grandezza e notazione scientifica. Operazioni e loro proprietà. Proporzioni e percentuali. Potenze con esponente intero, razionale) e loro proprietà. Radicali e loro proprietà. Logaritmi (in base 10 e in base *e)* e loro proprietà. Cenni di calcolo combinatorio. Espressioni algebriche, polinomi. Prodotti notevoli, potenza n-esima di un binomio, scomposizione in fattori dei polinomi. Frazioni algebriche. Equazioni e disequazioni algebriche di primo e secondo grado. Sistemi di equazioni.

Funzioni: nozioni fondamentali sulle funzioni e loro rappresentazioni grafiche (dominio, codominio, segno, massimi e minimi, crescenza e decrescenza, ecc.). Funzioni elementari: algebriche intere e fratte, esponenziali, logaritmiche, goniometriche. Funzioni composte e funzioni inverse. Equazioni e disequazioni goniometriche.

Geometria: poligoni e loro proprietà. Circonferenza e cerchio. Misure di lunghezze, superfici e volumi. Isometrie, similitudini ed equivalenze nel piano. Luoghi geometrici. Misura degli angoli in gradi e radianti. Seno, coseno, tangente di un angolo e loro valori notevoli. Formule goniometriche. Risoluzione dei triangoli. Sistema di riferimento cartesiano nel piano. Distanza di due punti e punto medio di un segmento. Equazione della retta. Condizioni di parallelismo e perpendicolarità. Distanza di un punto da una retta. Equazione della circonferenza, della parabola, dell'iperbole, dell'ellisse e loro rappresentazione nel piano cartesiano. Teorema di Pitagora.

Probabilità e statistica: distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo di carattere e principali rappresentazioni grafiche. Nozione di esperimento casuale e di evento. Probabilità e frequenza.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMI RELATIVI ALLA PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE A CICLO UNICO, DIRETTAMENTE FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE DI ARCHITETTO

Per l'ammissione ai corsi è richiesta una sufficiente cultura generale, con particolari attinenze all'ambito storico, sociale e istituzionale, affiancata da capacità di lavoro su testi scritti di vario genere (artistico, letterario, storico, sociologico, filosofico, ecc.) e da attitudini al ragionamento logico-astratto sia in ambito matematico che linguistico.

Cultura generale e ragionamento logico

Accertamento della capacità di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che vengono enunciate in forma simbolica o verbale attraverso quesiti a scelta multipla.

I quesiti verteranno su testi di saggistica scientifica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generalistiche o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico.

Quesiti relativi alle conoscenze di cultura generale completano questo ambito valutativo.

Storia

La prova è mirata ad accertare coerenti criteri generali di orientamento cronologico rispetto a protagonisti e fenomeni di rilievo storico (dell'Età antica, dell'alto e basso medioevo, dell'età moderna, dell'età contemporanea). Tali orientamenti storico-cronologici generali saranno verificati anche attraverso l'accertamento di conoscenze intrecciate alle specifiche vicende artistico-architettoniche (opere di architettura o correnti artistiche).

Disegno e Rappresentazione

La prova è mirata all'accertamento della capacità di analizzare grafici, disegni, e rappresentazioni iconiche o termini di corrispondenza rispetto all'oggetto rappresentato della padronanza di nozioni elementari relative alla rappresentazione (piante, prospetti, assonometrie).

Matematica e Fisica

La prova è mirata all'accertamento della padronanza di:

- insiemi numerici e calcolo aritmetico (numeri naturali, relativi, razionali, reali; ordinamento e confronto di numeri; ordine di grandezza; operazioni, potenze, radicali, logaritmi), calcolo algebrico, geometria euclidea (poligoni, circonferenza e cerchio, misure di lunghezze, superfici e volumi, isometria, similitudini e equivalenze, luoghi geometrici), geometria analitica (fondamenti), probabilità e statistica (fondamenti);
- nozioni elementari sui principi della Meccanica: definizione delle grandezze fisiche fondamentali (spostamento, velocità, accelerazione, massa, quantità di moto, forza, peso, lavoro e potenza); legge d'inerzia, legge di Newton e principio di azione e reazione);
- nozioni elementari sui principi della Termodinamica (concetti generali di temperatura, calore, calore specifico, dilatazione dei corpi).

ALLEGATO *C*

PROGRAMMI RELATIVI ALLA PROVA DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

Cultura linguistica e ragionamento logico

Accertamento delle capacità di usare correttamente la lingua italiana e di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che vengono enunciate in forma simbolica o verbale attraverso quesiti a scelta multipla formulati anche con brevi proposizioni, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili.

I quesiti verteranno su testi di saggistica o narrativa di autori classici o contemporanei con specifico riferimento alle tematiche dell'educazione e della scuola, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generaliste o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di diverse forme di ragionamento logico.

Cultura pedagogica e didattica

La prova è mirata all'accertamento delle capacità di:

a) collegare le diverse teorie pedagogiche presenti nel panorama contemporaneo con le corrispondenti concezioni dell'uomo e della società;

b) individuare le diverse teorie psicopedagogiche dell'apprendimento umano implicate nei principali modelli didattici contemporanei;

c) formulare correttamente le strategie risolutive di un problema educativo, ricavato dalla lettura di un caso relativo alla scuola dell'infanzia e primaria;

d) relazionarsi con i bambini, con utenti del servizio educativo e con colleghi professionali.

Cultura letteraria, storico-sociale e geografica

La prova è mirata all'accertamento delle capacità di:

a) individuare le caratteristiche proprie dei generi letterari, di orientarsi nella collocazione storico-culturale di un testo classico italiano, di riconoscere opere e autori rilevanti della tradizione italiana, con particolare riferimento alla letteratura per l'infanzia;

b) distinguere tipologia e rilevanza delle fonti nella ricerca storica, di orientarsi nella cronologia degli eventi cruciali, riconoscendo le tappe fondamentali della storia italiana ed europea con riferimento alla specificità dell'organizzazione politica, economica e sociale, e ai principali fenomeni politico-culturali dell'età moderna e contemporanea;

c) distinguere e descrivere gli elementi di base della geografia astronomica, fisica, antropica, sociale ed economica.

Cultura matematico-scientifica

La prova è mirata all'accertamento delle capacità di risolvere semplici problemi valutando criticamente le strategie da utilizzare e di descrivere ed interpretare da un punto di vista scientifico eventi semplici del mondo circostante e della vita quotidiana, facendo riferimento alle conoscenze di base nelle seguenti aree disciplinari:

a) matematica ed informatica (insiemi numerici e calcolo aritmetico, calcolo algebrico, geometria euclidea, probabilità, analisi-elaborazione-presentazione dell'informazione);

b) scienze della terra e della vita (ambiente ed ecosistema, atmosfera, clima, acque, vita e organismi viventi, evoluzione biologica);

c) scienze della materia (elementi e sostanze chimiche, legami e reazioni chimiche, produzione dell'energia, fotosintesi, misura delle grandezze fisiche, principi di dinamica, termodinamica, ottica, elettricità, magnetismo, astronomia, mondo microscopico).

09A07511

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

DELIBERAZIONE 28 maggio 2009.

Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2008 ed al rimborso della quota pedaggio posta a carico degli autotrasportatori per i transiti deviati obbligatoriamente. (Deliberazione n. 15).

IL COMITATO CENTRALE
PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI -
RIUNITOSI NELLA SEDUTA DEL 28 MAGGIO 2009

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella legge n. 40/1999, che assegna al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;

Visto l'art. 45, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che destina la somma di Euro 46.481.121,00 per interventi in materia di autotrasporto;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha modificato l'art. 45, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, elevando la predetta somma da Euro 46.481.121,00 a Euro 67.139.397,00;

Visto l'art. 16 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che autorizza a decorrere dall'anno 2003 un'ulteriore spesa di 10.329.138 euro;

Visto l'art. 2, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) che autorizza per l'anno 2008 un'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per gli interventi previsti dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998 n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'art. 45, comma 1, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per destinarli ai soli interventi dell'anno 2007;

Vista la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti protocollo n. 26 del 10 giugno 2008, relativa all'utilizzo delle risorse assegnate al Comitato centrale;

Ritenuto che le modalità di assegnazione e di utilizzo dettate dalla sopra citata direttiva debbano essere osservate dal Comitato centrale per l'utilizzo dei fondi assegnati per gli interventi relativi all' anno 2008, pari ad euro 77.467.017,00;

Considerato che, ai sensi della predetta direttiva, possono essere destinati fondi per il 90% di tale importo, pari ad Euro 69.720.315,30 ai fini della riduzione dei pedaggi autostradali relativi all'anno 2008;

Visto che, in applicazione dell' art. 1, comma 507 della legge n. 296/2006, i fondi disponibili sono stati stralciati per Euro 17.287.994,38 e non è stata accolta dal Ministero dell'economia e delle finanze la richiesta di ripristino degli stessi;

Ritenuto che tale riduzione debba considerarsi riferita all'ammontare complessivo dello stanziamento di bilancio dell'anno 2008 di Euro 107.467.017,00, di cui Euro 30.000.000, destinati agli interventi per I'anno 2007, e che, pertanto, la stessa grava proquota (per € 17.287.994,38 : 107.467.017,00 x 77.467.017,00 = € 12.461.947,09) anche sulle somme disponibili per le iniziative relative all'anno 2008, di cui il 90% (pari ad € 11.215.761,38) in riduzione delle somme disponibili per il rimborso dei pedaggi 2008 ed il 10% (pari ad € 1.246.195,70) in riduzione delle somme disponibili per la sicurezza autostradale e la protezione ambientale;

Considerato che di conseguenza le risorse disponibili per iI rimborso dei pedaggi 2008 risultano ridotte ad € 69.720.315,30 - € 11.215.761,38, pari ad Euro 58.504.553,92;

Vista la delibera n. 12/09 con la quale il Comitato centrale, per realizzare interventi di riduzione dei pedaggi autostradali in favore delle imprese di autotrasporto per l'anno 2008, ha disposto l'utilizzo del dell'importo di Euro 58.504.553,92, oltre agli eventuali ulteriori fondi che si rendessero disponibili in quanto non utilizzati per gli interventi indicati al punto 2 della stessa delibera n. 12/09;

Considerato che, ai fini della sicurezza e della protezione ambientale, si rende necessaria la scelta di veicoli sempre più ecologici, da ammettere alle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali;

Considerato che con la predetta direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si è ravvisata l'opportunità di far luogo ad una rimodulazione delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali che favorisca l'utilizzo delle categorie di veicoli più rispettosi dell'ambiente, confermando l'esclusione da tali riduzioni dei veicoli Euro 0 ed Euro 1 e la conseguente rimodulazione degli indici di sconto;

Considerato che in virtù dei suddetti provvedimenti, risulta, quindi, attualmente disponibile un importo complessivo di Euro 58.504.553,92, dal quale andrà detratta la somma che il Comitato centrale dovrà erogare per rendere operativa la presente delibera, che può indicativamente preventivarsi in Euro 114.000,00;

Considerato, inoltre, che per fronteggiare il contenzioso legato al meccanismo di calcolo del fatturato rilevante per le riduzioni compensate dei pedaggi, si rende necessario accantonare una cifra che può indicativamente stimarsi in Euro 500.000,00;

Considerato, quindi, che per favorire l'utilizzo delle infrastrutture autostradali da parte delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto di cose, risulta disponibile l'importo di Euro 58.390.053,92, salve ulteriori somme che dovessero residuare dal sopra indicato ammontare di Euro 114.500,00, preventivato per le spese necessarie a rendere operativa la presente delibera ed altre eventuali che dovessero essere riassegnate dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerata la necessità di stabilire l'entità percentuale dei rimborsi dei pedaggi autostradali da applicarsi ai soggetti aventi titolo;

Considerato che l'utilizzo della firma digitale rende possibile l'invio al Comitato centrale, attraverso il suo sito internet www.alboautotrasporto.it, delle domande per le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali e per i rimborsi dovuti alle deviazioni obbligatorie su percorsi autostradali;

Considerata la necessità di stabilire l'entità percentuale dei rimborsi dei pedaggi autostradali, da applicarsi ai soggetti aventi titolo;

Considerato altresì che occorre stabilire i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e della relativa documentazione, ai fini dell'ottenimento delle riduzioni compensate dei pedaggi per i transiti effettuati nell'anno 2008;

Vista la delibera n. 12/2009 con la quale il Comitato centrale ha destinato l'importo di € 6.500.505,99 - pari al 10% delle risorse assegnate attualmente disponibili - alla realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della protezione ambientale e della sicurezza della circolazione;

Considerato che con la stessa delibera n. 12/2009 è stato deciso di utilizzare parte di detto importo per interventi tendenzialmente volti ad incentivare lo spostamento del traffico pesante dalle strade ordinarie e dai centri abitati sulle infrastrutture autostradali;

Visto l'accordo di programma del 10 luglio 2008, sottoscritto dal Ministero dei trasporti con gli enti interessati per il dirottamento, nell'anno 2008, del traffico dalla SS16 alla A14 e le conseguenti ordinanze prefettizie che prevedono il dirottamento obbligatorio, nel periodo compreso tra il 27 giugno 2008 e il 7 settembre 2008, dalle ore 19,00 alle ore 5,00, del transito dei veicoli a quattro o più assi di massa superiore a 7,5 ton, dalla SS16 Adriatica (nel tratto compreso tra i comuni di Gabicce Mare e Vasto), alla corrispondente tratta autostradale della A14 compresa fra Pesaro e Vasto;

Considerato che in virtù di tale accordo, è stata posta a carico delle imprese di autotrasporto una quota del pedaggio dovuto per i transiti dirottati obbligatoriamente su dette tratte autostradali, pari al 20%;

Ritenendo che detta quota di pedaggio vada rimborsata alle imprese di autotrasporto, utilizzando parte dei fondi pari ad € 6.500.505,99, resi disponibili per le finalità indicate nella delibera 12/09;

Visto il capitolo di spesa 1330 P.G. 1 «Somma assegnata al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori per le attività propedeutiche alla riforma organica del settore nonché interventi per la sicurezza della circolazione»;

Delibera:

TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DOMANDE PER LE RIDUZIONI COMPENSATE DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO TERZI E CONTO PROPRIO.

1. I pedaggi autostradali per i veicoli Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiori, appartenenti alle classi B 3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose in disponibilità delle imprese di cui ai successivo punto 4, sono soggetti ad una riduzione compensata a partire dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2008, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi.

2. I pedaggi autostradali per i veicoli di cui al precedente punto 1, sono soggetti ad una ulteriore riduzione compensata a partire dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2008, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00, ovvero uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00.
Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese, alle cooperative, ai consorzi ed alle società consortili, definite nel successivo punto 4, che hanno realizzato almeno il 10**%** del fatturato aziendale di pedaggi nelle predette ore notturne, secondo le modalità indicate al punto 6 della delibera.
Qualora il raggruppamento (cooperativa a proprietà divisa, consorzio, società consortile) non soddisfi tale ultima condizione, le singole imprese ad esso aderenti che abbiano comunque realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle sopracitate ore notturne, possono beneficiare dell'ulteriore riduzione compensata purché detto raggruppamento fornisca i dati necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni delle suddette imprese.

3. Le predette riduzioni compensate sono concesse esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione, e vengono applicate da ciascuna società che gestisce i sistemi di pagamento differito del pedaggio, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.

4. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali possono essere richieste:

a) dalle imprese che, alla data del ***31 dicembre 2007*** ovvero nel corso ***dell'anno 2008***, risultavano iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

b) alle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ai consorzi ed alle società consortili costituiti a norma del Libro V, titolo X, capo I, sez. II e II-bis del codice civile, aventi nell'oggetto l'attività di autotrasporto, iscritti al predetto Albo nazionale alla data del 31 dicembre 2007 ovvero durante il 2008.

   Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili iscritte all'Albo nazionale dal 1 Gennaio 2008, possono richiedere le riduzioni di cui sopra per i viaggi effettuati dopo tale iscrizione.

c) alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi ed ai raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea che, alla data del 31 dicembre 2007 ovvero nel corso dell'anno 2008, risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992.

d) alle imprese ed ai raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio che, alla data del 31 Dicembre 2007, risultavano titolari di apposita licenza in conto proprio di cui all'art. 32 della legge 298 del 6 giugno 1974, nonché alle imprese ed ai raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, che esercitano l'attività' di autotrasporto in conto proprio. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili titolari di licenza per il conto proprio dal 1 Gennaio 2008, possono richiedere le riduzioni di cui sopra soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di rilascio di detta licenza.

5. La riduzione compensata di cui al punto 1 si applica secondo i seguenti criteri:

a) determinazione del fatturato totale annuo realizzato da ciascun soggetto avente titolo alla riduzione, moltiplicando il fatturato dei pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti indici di sconto:
1 per i veicoli Euro 2;
1,5 per i veicoli Euro 3;
1,75 per i veicoli Euro 4 o superiori;

b) applicazione agli scaglioni di fatturato globale annuo come sopra determinati delle percentuali di riduzione compensata secondo il seguente prospetto:

Fatturato globale annuo in euro	% di riduzione
da 51.646,00 a 206.583	4,33 %
da 206.584 a 516.457	6,50 %
da 516.458 a 1.032.914	8,67 %
da 1.032.915 a 2.582.284	10,83 %
oltre 2.582.284	13 %

6. L'ulteriore riduzione compensata di cui al punto 2 è pari al 10% dei valori percentuali riportati nella tabella di cui al precedente punto 5, calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi notturni.

7. Per i richiedenti che si sono avvalsi di sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il 1 Gennaio 2008, le riduzioni del pedaggio sono applicate dalla data a partire dalla quale tale utilizzo ha avuto inizio.

8. Nel caso l'ammontare complessivo delle riduzioni applicabili (risultante dai rendiconti trasmessi dalle società concessionarie al Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori) risultasse superiore alle disponibilità, lo stesso Comitato provvede al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento disponibile e la somma complessiva delle riduzioni richieste dagli aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficienti di riparto qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative alle domande presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai precedenti punti 5 e 6, non pervenga a saturare l'ammontare disponibile.
Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione, fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.

9. A pena di esclusione dal diritto, **a partire dalle ore 09,00 del 1° Luglio 2009 e fino alle ore 14,00 del 30 Luglio 2009** le imprese di autotrasporto in conto terzi e quelle in conto proprio aventi titolo, interessate alle riduzioni compensate di cui ai punti 1 e 2, provvedono a compilare ed a presentare la domanda esclusivamente in via telematica. La compilazione deve avvenire, inserendo i dati necessari nelle apposite maschere presenti nella sezione dedicata del sito internet www.alboautotrasporto.it.; allo scopo di guidare gli utenti affinché detta compilazione avvenga in maniera corretta, il Comitato Centrale rende disponibile sul proprio sito internet un manuale utente.

10. Nella domanda per il conto terzi ed in quella per il conto proprio, devono figurare a pena di inammissibilità i seguenti dati:

I. denominazione e sede dell'impresa che richiede il beneficio;
II. generalità del titolare, del rappresentante legale o del procuratore che la sottoscrive in formato elettronico;
III. sottoscrizione da parte del titolare, ovvero dal rappresentante legale dell'azienda o da un suo procuratore, con la procedura della firma elettronica descritta nel successivo punto 13 della presente delibera. Attraverso questa sottoscrizione, ai sensi dell'art. 13 del D.lgvo 196 del 30.6.2003, l'autore autorizza il Comitato Centrale e la Società Autostrade per l'Italia al trattamento dei propri dati personali, al fine di consentire la lavorazione delle pratiche per il riconoscimento del beneficio richiesto;
IV. per le imprese o raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'U. E, il numero e la data di rilascio della licenza comunitaria ottenuta ai sensi del Regolamento CEE 881/1992, del 26 Marzo 1992. La copia cartacea della licenza comunitaria dovrà essere spedita soltanto su richiesta del Comitato Centrale e con le modalità specificate da detto organismo.

In aggiunta a quanto sopra, le imprese in conto terzi e quelle in conto proprio devono fornire gli elementi di cui, rispettivamente, ai titoli II e III della presente delibera.

11. In merito alla compilazione in via telematica del prospetto dei veicoli, l'istante, negli appositi campi, deve inserire per ciascun mezzo a motore la targa, la classificazione ecologica Euro (esclusivamente Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiore, tenendo presente la normativa di riferimento riportata in allegato alla presente delibera) ed il numero dell'apparato telepass ovvero della tessera viacard ad esso abbinato nell'anno 2008. In alternativa all'inserimento manuale dei suddetti dati, le informazioni obbligatorie relative:

- al prospetto veicoli;
- ai soci appartenenti a raggruppamenti, di cui al successivo punto 22, lett.a) della delibera;
- ai raggruppamenti in conto terzi che associano imprese italiane o comunitarie che esercitano attività di trasporto in conto proprio, di cui al successivo punto 22, lett. b) della delibera;
- ai raggruppamenti di cui facciano parte imprese italiane titolari di licenza per il trasporto in conto proprio e/o comunitarie che eseguono il trasporto in conto proprio, di cui al successivo punto 26 della delibera;

potranno essere fornite al Comitato Centrale utilizzando l'apposita applicazione presente nel sito internet dell'Albo, nel formato previsto dai tracciati allegati alla presente delibera.

12. L'impresa che intenda chiedere la misura sia per il conto terzi che per il conto proprio, presenta un'unica domanda inserendo nelle apposite maschere i dati necessari per accedere ai predetti benefici.

13. Terminata la compilazione sul sito internet dell'Albo, la domanda, a pena di inammissibilità, deve essere firmata in formato elettronico dal titolare, ovvero dal rappresentante legale dell'azienda o da un suo procuratore; a tal fine, l'impresa deve

dotarsi dell'apposito kit per la firma digitale (smart card o token usb) distribuito dai certificatori abilitati iscritti nell'elenco pubblico previsto dall'art.29, comma 1 del D.lgvo 7 Marzo 2005, n. 82, (es. Poste, Infocamere, ecc….). L'apposizione di questa firma con le modalità sopra indicate, determina il completamento della domanda che, da quel momento, assume valore legale con le conseguenti responsabilità previste dall'art. 76 del D.P.R del 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti.

14. Il pagamento della marca da bollo va eseguito tramite bollettino postale sul c/c 4028 (specifico per l'autotrasporto). Al termine della compilazione in formato elettronico, l'impresa deve inserire negli appositi campi gli estremi del versamento (data di effettuazione del pagamento ed identificativo dell'ufficio postale), sui quali il Comitato Centrale effettuerà gli opportuni riscontri. A tal fine l'impresa è tenuta a conservare la ricevuta del pagamento (da non inviare al Comitato Centrale), per esibirla a richiesta del medesimo Comitato.

15. Le riduzioni dei pedaggi si applicano per i percorsi autostradali per i quali risulta adottato, alla data del 1° gennaio 2008, il sistema di classificazione dei veicoli basato sul numero degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso.

16. Il fatturato annuale a cui vanno commisurate le riduzioni compensate dei pedaggi, è calcolato unicamente sulla base dell'importo lordo dei pedaggi relativi ai transiti autostradali effettuati con veicoli appartenenti alle classi B 3, 4 e 5 nell'anno 2008, per i quali le società concessionarie abbiano emesso fattura entro il 30 aprile 2009.

17. Le società concessionarie danno seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra le stesse società ed il Comitato centrale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DOMANDE DI RIDUZIONE COMPENSATA DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO TERZI.

18. In aggiunta agli elementi indicati al precedente punto 10, l'impresa di autotrasporto per conto di terzi che intende fruire delle riduzioni compensate, deve fornire le ulteriori informazioni indicate nei successivi punti da 19 a 23. La mancanza o l'errata indicazione di una di queste informazioni, comporta l'esclusione totale o parziale dai suddetti benefici, a seconda del caso.

19. Le imprese di autotrasporto per conto di terzi, devono inserire negli appositi spazi del sito internet del Comitato Centrale, le informazioni di seguito elencate:
- numero, data di iscrizione e di eventuale cessazione dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori del soggetto che richiede il beneficio; le imprese aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, devono indicare il numero e la data di rilascio della licenza comunitaria;
- società autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed il relativo/i codice/i di fatturazione intestato/i al soggetto che richiede il beneficio. Il codice o i codici di fatturazione devono essere indicati nella loro interezza, che per la Società Autostrade consiste in nove cifre;
- per ciascun veicolo a motore per il quale si chiede la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, l'indicazione della targa, della categoria (Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiore), del numero dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso

abbinato nell'anno 2008. Tale indicazione dovrà avvenire con le modalità indicate nel precedente punto 11, a seconda del numero di veicoli a motore per i quali è chiesta la riduzione.

20. Le imprese iscritte all'Albo nel corso del 2008 devono indicare, in un'apposita maschera, se tale iscrizione sia stata ottenuta ai sensi dell' articolo 12 della legge n. 298/1974 o dell'art. 15 della stessa legge, ovvero per trasferimento di sede.

21. Le imprese o i raggruppamenti aventi sede in un altro Paese dell'Unione europea, che abbiano ottenuto una licenza comunitaria nel corso dell'anno 2008, devono indicare in un'apposita maschera se trattasi di primo rilascio ovvero di rinnovo di una precedente licenza.

22. I raggruppamenti (cooperative, consorzi, società consortili) italiani iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed i raggruppamenti esteri aventi sede in altro Paese dell'U.E, titolari di licenza comunitaria, sono chiamati ad osservare le seguenti disposizioni:

a) i raggruppamenti formati esclusivamente da soci iscritti all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ovvero da imprese titolari di licenza comunitaria con sede in altro Paese dell'U.E, devono specificare nell'apposita maschera, la denominazione, il numero e la data di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori dei rispettivi soci italiani o, per le imprese U.E., il numero e la data di rilascio delle rispettive licenze comunitarie.

b) i raggruppamenti tra i cui soci compaiano anche imprese italiane e/o comunitarie che effettuino trasporti in conto proprio o iscritte al registro delle imprese per attività diverse dall'autotrasporto di cose per conto di terzi, devono indicare nell'apposita maschera del sito internet dell'albo, la parte del fatturato autostradale del raggruppamento ottenuta con i viaggi eseguiti dai veicoli di tali aziende, affinché venga scorporato in sede di quantificazione del beneficio richiesto. Per ciascuno dei soci italiani titolari di licenza in conto proprio o comunitari che esercitano attività di trasporto in conto proprio, il raggruppamento procede ad elencarli evidenziandone il fatturato in pedaggi maturato nel corso del 2008, sulla base del quale sarà loro riconosciuto l'ammontare della riduzione; resta fermo che per le imprese socie iscritte all'Albo degli autotrasportatori e per quelle straniere titolari di licenza comunitaria, il raggruppamento è tenuto a fornire, negli appositi campi, le informazioni di cui alla precedente lettera a) della delibera.

23. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a forme associate nel corso dell'anno 2008, debbono presentare una distinta domanda a loro nome, per i transiti effettuati nei periodi rispettivamente, antecedenti alla data di adesione alla cooperativa, al consorzio od alla società consortile, ovvero successivi alla cessazione del rapporto associativo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DOMANDE DI RIDUZIONE COMPENSATA DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO PROPRIO

24. In aggiunta agli elementi indicati al precedente punto 10, l'impresa di autotrasporto in conto proprio interessata a richiedere le riduzioni compensate, deve fornire le ulteriori informazioni indicate nei successivi punti 25 e 26. La mancanza o l'errata indicazione di una di queste informazioni, comporta l'esclusione totale o parziale dai suddetti benefici, a seconda del caso.

25. Le imprese di autotrasporto in conto proprio, devono inserire negli appositi spazi del sito internet del Comitato Centrale, le informazioni di seguito elencate:
- numero e data di rilascio della licenza in conto proprio di cui è titolare il richiedente;
- società autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed il relativo/i codice/i di fatturazione intestato/i al soggetto che richiede il beneficio. Il codice o i codici di fatturazione devono essere indicati nella loro interezza, che per la Società Autostrade consiste in nove cifre. Al fine di agevolare le operazioni di individuazione/riconoscimento dei codici, è opportuno che l'impresa richiedente alleghi copia di una fattura per ognuno dei codici indicati nella domanda;
- per ciascun veicolo a motore per il quale si chiede la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, l'indicazione della targa, della categoria (Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiore), del numero dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2008. Tale indicazione dovrà avvenire con le modalità indicate nel precedente punto 11, a seconda del numero di veicoli a motore per i quali è chiesta la riduzione.

26. I raggruppamenti che associano imprese italiane titolari di licenza per il trasporto in conto proprio e/o comunitarie che effettuano il trasporto in conto proprio, devono compilare un'apposita maschera nella quale elencano le imprese associate con il fatturato autostradale realizzato da ognuna di queste nel 2008, sulla base del quale sarà calcolato la riduzione spettante alla singola impresa.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DOMANDE DI RIMBORSO DEI TRANSITI DEVIATI OBBLIGATORIAMENTE SU PERCORSI AUTOSTRADALI, DALLA VIABILITA' ORDINARIA.

27. La quota posta a carico delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi ed in conto proprio per i pedaggi autostradali relativi ai transiti deviati obbligatoriamente sulle tratte autostradali della A14, ai sensi dell'accordo di programma stipulato in data 10 Luglio 2008, è soggetta a rimborso a favore delle stesse imprese di autotrasporto, secondo le modalità di cui ai successivi punti 29 e seguenti**.**

28. I rimborsi sono dovuti per le deviazioni obbligatorie dalla SS16 Adriatica, nel tratto compreso tra i comuni di Gabicce Mare e Vasto, alla corrispondente tratta autostradale della A 14 compresa tra Pesaro e Vasto, in vigore tra il 27 Giugno 2008 ed il 7 Settembre 2008, dalle ore 19.00 alle ore 05.00, applicate al transito dei veicoli a quattro o più assi di massa superiore a 7,5 tonnellate.

29. I rimborsi delle quote dei pedaggi autostradali di cui al presente titolo della delibera, si effettuano a favore delle imprese iscritte all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché a favore delle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, dei consorzi e delle società consortili costituiti a norma del libro V, titolo X, capo II, Sez. II e II-bis del codice civile, aventi nell'oggetto l'attività di autotrasporto, che risultino iscritti al predetto albo nazionale nel periodo in cui hanno effettuato i transiti per i quali viene richiesto il rimborso della quota di pedaggio.
I rimborsi sono, altresì, effettuati a favore di imprese o raggruppamenti di imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992.

30. I predetti rimborsi possono essere chiesti anche dalle imprese e raggruppamenti che esercitano l'attività di trasporto in conto proprio, che risultino titolari di licenza in conto proprio nel periodo in cui hanno effettuato dei transiti oggetto della domanda di rimborso della quota di pedaggio, nonché dalle imprese e raggruppamenti che esercitano l'attività di trasporto in conto proprio aventi sede in uno degli altri Paesi dell'Unione europea.

31. A pena di esclusione dal diritto, a partire dal **1 Luglio 2009 e fino al 30 Luglio 2009** le imprese aventi titolo di cui ai punti 27 e 28 della delibera, compilano e presentano la domanda di rimborso esclusivamente in via telematica. La compilazione deve avvenire inserendo i dati necessari nelle apposite maschere presenti nella sezione dedicata del sito internet www.alboautotrasporto.it.

32. A pena di inammissibilità, la domanda di rimborso deve contenere gli elementi indicati al precedente punto 10 della presente delibera, lettere dalla a) alla d) comprese.

33. Al termine della compilazione sul sito internet dell'Albo, la domanda deve essere firmata in formato elettronico dal titolare, ovvero dal rappresentante legale dell'azienda o da un suo procuratore, secondo le specifiche previste al punto 13 della delibera;il pagamento della marca da bollo va effettuato con le formalità previste al precedente punto 14.

34. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a forme associate nel corso del periodo di cui al punto 28 della delibera - a seconda del rimborso richiesto - debbono presentare una distinta domanda a loro nome per i transiti effettuati nei periodi rispettivamente, antecedenti alla data di adesione alla cooperativa, al consorzio ed alla società consortile, ovvero successivi alla cessazione del rapporto associativo.

35. A pena di esclusione dal diritto, i raggruppamenti di cui facciano parte imprese che non esercitano attività di autotrasporto di cose né per conto di terzi né in conto proprio, devono indicare nell'apposita maschera del sito internet dell'Albo la parte del fatturato autostradale per deviazioni del medesimo raggruppamento, ottenuta dai veicoli appartenenti a tali imprese, affinché possa essere scorporato in sede di quantificazione del beneficio richiesto.

36. Le imprese o raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea non devono allegare copia della licenza comunitaria di cui risultano titolari, rilasciata ai sensi del regolamento CEE 881/92 del 26 marzo 1992, ma dovranno inviarla al Comitato Centrale in formato elettronico solo su richiesta di quest'ultimo.

37. La società da' seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalità previste dalla convenzione stipulata tra la stessa società ed il Comitato Centrale.

38. La presente delibera verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2009

Il presidente: DE LIPSIS

Allegato n. 1 alla Delibera n. 15/09

PRINCIPALI NORMATIVE COMUNITARIE SULLE EMISSIONI INQUINANTI (per i veicoli delle categorie internazionali N1-N2-N3)

EURO 1
91/441 CEE
91/542 CEE punto 6.2.1.A
93/59 CEE

EURO 2
91/542 CEE punto 6.2.1.B
94/12 CEE
96/1 CEE
96/44 CEE
96/69 CE
98/77 CE

EURO 3
98/69 CE
98/77 CE rif. 98/69 CE
1999/96 CE
1999/102 CE rif. 98/69 CE
2001/1 CE rif. 98/69 CE
2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga A
2001/100 CE A
2002/80 CE A
2003/76 CE A

EURO 4
98/69 CE B
98/77 CE rif. 98/69 CE B
1999/96 CE B
1999/102 CE rif. 98/69 CE B
2001/1 CE rif. 98/69 CE B
2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga B1
2001/100 CE B
2002/80 CE B
2003/76 CE B
2005/55/CE B1
2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1
Euro 5
2005/55/CE B2
2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2

N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.
N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t.
N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t.

Allegato n. 2 alla delibera 15/09 – Pedaggi autostradali 2008

1 Tracciati dei file

Nel caso di compilazione automatica della domanda, per procedere correttamente con l'inserimento dei dati, è necessario trasferire alla procedura pedaggi un insieme di file contenenti tutte le informazioni necessarie (quelle riportate nei vecchi quadri); questi file devono essere organizzati in tabelle contenute in un unico data base che obbligatoriamente deve essere nel formato Microsoft Access ®.

Sul sito del Comitato sono messi a disposizione, con i nomi seguenti, i tracciati dei tre data base necessari alla compilazione delle domande per il 2008:

1. MODELLOCT
2. MODELLOCP
3. MODELLOCTUE

Il primo modello deve essere utilizzato per la presentazione della domanda per conto terzi e/o deviazioni obbligatorie in conto terzi (**solo imprese italiane**); il secondo per la compilazione della domanda per conto proprio e/o deviazioni obbligatorie in conto proprio (**sia per imprese italiane che estere**), il terzo modello, infine, deve essere utilizzato per la domanda per conto terzi e/o deviazioni obbligatorie in conto terzi **per le sole imprese estere**.

Prima di passare alla descrizione del tracciato degli archivi, è bene sottolineare il fatto che i data base devono contenere obbligatoriamente le tabelle previste nel modello pubblicato e rispettare i nomi stabiliti.

Può verificarsi il caso che alcune tabelle siano vuote, in quanto all'atto della compilazione della domanda non risulti necessario fornire nello specifico quei dati.
Ad esempio, prendiamo il caso di un impresa in conto terzi che sta presentando domanda di riduzione compensata e non ha effettuato nell'arco dell'anno transiti in conto proprio; in questa ipotesi l'impresa non deve fornire informazioni nella tabella QuadroC (fatturato in conto proprio da detrarre dal fatturato in conto terzi in quanto non esistente).
In tale ipotesi quindi, l'utente, pur non compilando la suddetta tabella, dovrà comunque farla conoscere alla procedura di gestione pedaggi, il data base da trasmettere dovrà cioè contenere sia le tabelle compilate sia quelle vuote.

Ogni data base è organizzato secondo una struttura gerarchica nel quale la "radice" è la tabella CodiceAlbo, questa è una tabella con una sola entrata contenente il codice di iscrizione all'Albo Nazionale dell' impresa (conto terzi) o la licenza (conto proprio ed imprese estere).

Ogni tabella contiene: una chiave primaria che identifica univocamente i dati all'interno della tabella stessa (chiave) e che viene utilizzata per puntare alla tabella gerarchicamente subito inferiore, più un'altra chiave (puntatore) utilizzata per collegarsi alla tabella di ordine gerarchico superiore secondo una struttura detta "padre-figlio"; a questa regola fa eccezione la tabella Codice Albo, la quale essendo la radice del data base possiede una sola chiave; il campo chiave di ogni tabella è riservato al sistema che provvederà automaticamente al suo aggiornamento quando l'utente inserirà i dati.

2 ModelloCT

Il "**ModelloCT**" deve essere utilizzato da tutte quelle imprese italiane che presentano domanda di riduzione/rimborso per i pedaggi e/o per i transiti deviati obbligatoriamente in conto terzi.

La figura seguente mostra la struttura gerarchica e le relazioni esistenti tra le varie tabelle che compongono il data base.

Relazioni

I nomi delle tabelle del data base sono le seguenti:

1. CodiceAlbo
2. CodiceCliente
3. CodiceSupporto
4. Quadro1D
5. QuadroC
6. QuadroD
7. QuadroE
8. Veicoli

Nello schema seguente è riportata per ogni tabella, sotto la colonna "Dati", quelle che obbligatoriamente devono contenere dati e quelle contenenti dati opzionali; come già detto queste ultime non devono essere cancellate dal data base ma, nel caso non vengano compilate, devono essere trasmesse vuote.

Nome Tabella	Dati
CodiceAlbo	Obbligatori
CodiceCliente	Obbligatori
CodiceSupporto	Obbligatori
Quadro1D	Se richiesti
QuadroC	Se richiesti
QuadroD	Se richiesti
QuadroE	Se richiesti
Veicoli	Obbligatori

Tabella CodiceAlbo

La tabella CodiceAlbo è una tabella obbligatoria contenente una sola entrata: il codice Albo dell'impresa nel formato riportato nel data base delle imprese e così composto:

PROV(due caratteri) + NUMERO(sette cifre) + CIN (un carattere)

per un totale di su dieci caratteri senza barre e/o spazi es. RM1234567Z.

I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
Identificativo (1)	Numerico	N/A
CodiceAlbo	Testo	10 caratteri alfanumerici
TipoImpresa (2)	Testo	1 carattere alfanumerico
Denominazione	Testo	70 caratteri alfanumerici
DataIscrizioneAlbo (3)	Testo	10 caratteri alfanumerici
Indirizzo	Testo	25 caratteri alfanumerici
CAP	Testo	5 caratteri alfanumerici
Comune	Testo	25 caratteri alfanumerici
Prov	Testo	2 caratteri alfanumerici
Stato	Testo	3 caratteri alfanumerici
IdentificativoDomanda (4)	Testo	1 carattere alfanumerico
IVA (5)	Testo	20 caratteri alfanumerici

(1) campo riservato al sistema
(2) 1 = Impresa individuale/societaria; 2 = consorzio/cooperativa
(3) nel formato gg/mm/aaaa
(4) identifica il tipo di domanda: 0 (zero) = solo domande per conto terzi; 1=solo domande per deviazioni obbligatorie CT; 2 = entrambe le domande
(5) codice fiscale/P. IVA

Tabella CodiceCliente

La tabella CodiceCliente è una tabella obbligatoria contenente tante entrate quanti sono i codici di fatturazione posseduti dall'impresa
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
IDCodiceCliente (1)	Contatore	N/A
CodiceCliente	Testo	9 caratteri numerici
Identificativo (2)	Numerico	N/A

(1) campo riservato al sistema
(2) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore.

Tabella CodiceSupporto

La tabella CodiceSupporto è una tabella obbligatoria contenente tante entrate quanti sono i supporti utilizzati dall'impresa per transiti effettuati nell'anno.
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
IDCodiceSupporto (1)	Contatore	N/A
CodiceSupporto (2)	Testo	20 caratteri numerici
CodiceTipoSupporto (3)	Testo	2 caratteri alfanumerici
IDCliente (4)	Numerico	N/A

(1) campo riservato al sistema
(2) codice su 20 cifre numeriche che corrisponde al numero dell'apparato, es.00000000001234567890
(3) sigla che identifica la tipologia del' apparato: AT = Apparato Telepass TV = Tessera Viacard
(4) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore.

Tabella Quadro1D

La tabella Quadro1D è una tabella opzionale, da utilizzare per le deviazioni obbligatorie, contenente tante entrate quanti sono i soggetti appartenenti al consorzio/cooperativa che hanno effettuato altri transiti ed i cui fatturati vanno detratti dal calcolo totale del fatturato.
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
IDQuadro1D (1)	Contatore	N/A
Anagrafica	Testo	50 caratteri alfanumerici
Fatturato (2)	Testo	14 caratteri numerici
Identificativo (3)	Numerico	N/A

(1) campo riservato al sistema
(2) fatturato in centesimi di euro es: € 100,00 = 00000000010000
(3) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore.

Tabella QuadroC

La tabella QuadroC è una tabella opzionale, da utilizzare per le domande conto terzi per le cooperative/consorzi, con una entrata contenente il fatturato totale relativo ai pedaggi effettuati dai veicoli dei soci per attività diverse dal conto terzi.
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
IDQuadroC (1)	Contatore	N/A
Fatturato (2)	Testo	14 caratteri numerici
Identificativo (3)	Numerico	N/A

(1) campo riservato al sistema
(2) fatturato in centesimi di euro es: € 100,00 = 00000000010000
(3) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore.

Tabella QuadroD

La tabella QuadroD è una tabella obbligatoria solo per le cooperative/consorzi da utilizzare per il conto terzi, contenente tante entrate quanti sono i soci facenti parte del raggruppamento.
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
IDQuadroD (1)	Contatore	N/A
Anagrafica	Testo	90 caratteri alfanumerici
CodiceAlboLicenza	Testo	50 caratteri alfanumerici
DataRilascio (2)	Testo	10 caratteri alfanumerici
Identificativo (3)	Numerico	N/A

(1) campo riservato al sistema
(2) nel formato gg/mm/aaaa
(3) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore.

Tabella QuadroE

La tabella QuadroE è una tabella utilizzabile per il conto terzi, riservata alle cooperative/consorzi, da utilizzare, quando i soci del raggruppamento consorzio hanno effettuato fatturato in conto proprio.
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
IDQuadroE (1)	Contatore	N/A
Anagrafica	Testo	90 caratteri alfanumerici
Licenza	Testo	15 caratteri alfanumerici
DataRilascio (2)	Testo	10 caratteri alfanumerici
CodiceImpresa (3)	Testo	9 caratteri numerici
CodiceTipoSupporto (4)	Testo	2 caratteri alfanumerici
CodiceSupporto (5)	Testo	20caratteri numerici
Fatturato	Testo	14caratteri numerici
Identificativo (6)	Numerico	N/A

(1) campo riservato al sistema
(2) nel formato gg/mm/aaaa
(3) numero progressivo di 9 caratteri numerici, che costituisce il riferimento alla singola impresa facente parte del consorzio
(4) sigla che identifica la tipologia del' apparato: AT = Apparato Telepass TV = Tessera Viacard
(5) codice di 20 cifre numeriche che corrisponde al numero dell'apparato, es:00000000001234567890
(6) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore

Tabella Veicoli

La tabella Veicoli è una tabella utilizzabile per il conto terzi contenente tante entrate quanti sono i veicoli utilizzati dall'impresa nel corso dell'anno.
<u>I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente</u>:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
IDVeicoli (1)	Contatore	N/A
Targa	Testo	10caratteri alfanumerici
TipoEuro	Testo	1 carattere numerico
DataInizioUtilizzo (2)	Testo	10 caratteri alfanumerici
DataFineUtilizzo (3)	Testo	10 caratteri alfanumerici
IDSupporto (4)	Numerico	N/A

(1) campo riservato al sistema
(2) nel formato gg/mm/aaaa
(3) nel formato gg/mm/aaaa
(4) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore

Prima di procedere con la descrizione delle operazioni di caricamento dei dati è bene soffermarci brevemente sull'organizzazione del prospetto veicoli. Il prospetto veicoli è l'insieme delle tabelle contenente l'elenco dei veicoli utilizzati per i transiti durante l'anno di riferimento, esso è logicamente composto dall'unione delle seguenti tabelle: **CodiceAlbo**; **CodiceCliente**; **CodiceSupporto** e **Veicoli** ed è, come del resto tutto il data base, organizzato secondo una struttura gerarchica nella quale la "radice" è la tabella: **CodiceAlbo** contenente una sola entrata pari al codice di iscrizione all'Albo Nazionale o la licenza dell' impresa.

La tabella **CodiceCliente** contiene il codice/i di fatturazione Autostrade appartenenti all'impresa e come si vede dalla schema, un'impresa può possedere uno o più codici clienti; la tabella **CodiceSupporto** contiene il numero ed il tipo di supporto utilizzato dall'impresa nel periodo di riferimento; la tabella **Veicoli** contiene infine le targhe, la relativa categoria ecologica ed il periodo di inizio e fine utilizzo del veicolo.

Tutte le tabelle sono logicamente collegate tra di loro, in particolare ogni tabella contiene: 1) una chiave che identifica univocamente i dati all'interno della tabella stessa (chiave primaria) e che viene utilizzata come puntamento alla tabella gerarchicamente subito inferiore, 2) un'altra chiave (puntatore) utilizzata per collegarsi alla tabella di ordine gerarchico superiore secondo una struttura detta "padre-figlio"; a questa regola fa eccezione la tabella **CodiceAlbo**, la quale essendo la radice del data base possiede una sola chiave.

Tabella CodiceAlbo
Identificativo
CodiceAlbo
………………..….
…………………….

Tabella CodiceCliente
IDCodiceCliente
CodiceCliente
Identificativo

Si ricorda che il prospetto veicoli va compilato per le sole domande conto terzi e conto proprio; non va utilizzato per le deviazioni obbligatorie.

3 ModelloCTUE

Il “**ModelloCTUE**” deve essere utilizzato da tutte quelle imprese estere che presentano domanda di riduzione/rimborso per i pedaggi e/o per i transiti deviati obbligatoriamente in conto terzi.

La figura seguente mostra la struttura gerarchica e le relazioni esistenti tra le varie tabelle che compongono il data base.

I nomi delle tabelle del data base sono le seguenti:

1. Licenza
2. CodiceCliente
3. CodiceSupporto
4. Quadro1D
5. QuadroC
6. QuadroD
7. QuadroE
8. Veicoli

Nello schema seguente è riportata per ogni tabella, sotto la colonna “Dati”, quelle che obbligatoriamente devo contenere dati e quelle contenenti dati opzionali; come già detto queste ultime non devono essere cancellate dal data base ma, nel caso non vengano compilate, devono essere trasmesse vuote

Nome Tabella	Dati
Licenza	Obbligatori
CodiceCliente	Obbligatori
CodiceSupporto	Obbligatori
Quadro1D	Se richiesti
QuadroC	Se richiesti
QuadroD	Se richiesti
QuadroE	Se richiesti
Veicoli	Obbligatori

Il data base “ModelloCTUE” contiene, le stesse tabelle (con lo stesso tracciato e nomenclatura) di quelle già analizzate relative alle imprese italiane, di seguito pertanto viene riportata la struttura della sola tabella diversa. *Licenza*

Tabella Licenza

La tabella Licenza è una tabella obbligatoria contenente una sola entrata: il codice licenza dell’impresa estera.

I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
Identificativo (1)	Numerico	N/A
Licenza	Testo	15 caratteri alfanumerici
DataRilascio (2)	Testo	10 caratteri alfanumerici
TipoImpresa (3)	Testo	1 carattere alfanumerico
Denominazione	Testo	70 caratteri alfanumerici
Indirizzo	Testo	25 caratteri alfanumerici
CAP	Testo	5 caratteri alfanumerici
Comune	Testo	25 caratteri alfanumerici
Prov	Testo	2 caratteri alfanumerici
Stato	Testo	3 caratteri alfanumerici
IdentificativoDomanda (4)	Testo	1 carattere alfanumerico

(1) campo riservato al sistema
(2) nel formato gg/mm/aaaa
(3) 1 = Impresa individuale/societaria; 2 = consorzio/cooperativa
(4) Identificativo della domanda: 0(zero) = solo conto terzi; 1= solo deviazioni obbligatorie; 2 = entrambe le domande

3.1.1 ModelloCP

Il "**ModelloCP**" deve essere utilizzato da tutte quelle imprese sia italiane che estere che presentano domanda rimborso per i pedaggi e/o per i transiti deviati obbligatoriamente in conto proprio.

La figura seguente mostra la struttura gerarchica e le relazioni esistenti tra le varie tabelle che compongono il data base.

I nomi delle tabelle del data base sono le seguenti:

1. Licenza
2. CodiceCliente
3. CodiceSupporto
4. Quadro1D
5. QuadroIH
6. Veicoli

Nello schema seguente è riportata per ogni tabella, sotto la colonna “Dati”, quelle che obbligatoriamente devo contenere dati e quelle contenenti dati opzionali; come già detto queste ultime non devono essere cancellate dal data base ma, nel caso non vengano compilate, devono essere trasmesse vuote

Nome Tabella	Dati
Licenza	Obbligatori
CodiceCliente	Obbligatori
CodiceSupporto	Obbligatori
Quadro1D	Se richiesti
QuadroIH	Se richiesti
Veicoli	Obbligatori

Tabella Licenza

La tabella Licenza è una tabella obbligatoria contenente una sola entrata: il codice licenza dell’impresa.

I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
Identificativo (1)	Numerico	N/A
Licenza	Testo	15 caratteri alfanumerici
DataRilascio (2)	Testo	10 caratteri alfanumerici
TipoImpresa (3)	Testo	1 carattere alfanumerico
Denominazione	Testo	70 caratteri alfanumerici
Indirizzo	Testo	25 caratteri alfanumerici
CAP	Testo	5 caratteri alfanumerici
Comune	Testo	25 caratteri alfanumerici
Prov	Testo	2 caratteri alfanumerici
Stato	Testo	3 caratteri alfanumerici
IdentificativoDomanda (4)	Testo	1 carattere alfanumerico
IVA (*)	Testo	20 caratteri alfanumerici

(1) campo riservato al sistema
(2) nel formato gg/mm/aaaa
(3) 1 = Impresa individuale/societaria; 2 = consorzio/cooperativa
(4) Identificativo della domanda: 3 = solo conto proprio; 4= solo deviazioni obbligatorie CP; 5 = entrambe le domande
(5) Codice fiscale/P. IVA

Tabella CodiceCliente

La tabella CodiceCliente è una tabella obbligatoria contenente tante entrate quanti sono i codici di fatturazione posseduti dall’impresa
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
IDCodiceCliente (1)	Contatore	N/A
CodiceCliente	Testo	9 caratteri numerici
Identificativo (2)	Numerico	N/A

(1) campo riservato al sistema
(2) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore.

Tabella CodiceSupporto

La tabella CodiceSupporto è una tabella obbligatoria contenente tante entrate quanti sono i supporti utilizzati dall'impresa per transiti effettuati nell'anno.
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
IDCodiceSupporto (1)	Contatore	N/A
CodiceSupporto (2)	Testo	20 caratteri numerici
CodiceTipoSupporto (3)	Testo	2 caratteri alfanumerici
IDCliente (4)	Numerico	N/A

(1) campo riservato al sistema
(2) codice su 20 cifre numeriche che corrisponde al numero dell'apparato, es.00000000001234567890
(3) sigla che identifica la tipologia del' apparato: AT = Apparato Telepass TV = Tessera Viacard
(4) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore.

Tabella Quadro1D

La tabella Quadro1D è una tabella opzionale, da utilizzare per le deviazioni obbligatorie, contenente tante entrate quanti sono i soggetti appartenenti al consorzio/cooperativa che hanno effettuato altri transiti ed i cui fatturati vanno detratti dal calcolo totale del fatturato.
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
IDQuadro1D (1)	Contatore	N/A
Anagrafica	Testo	50 caratteri alfanumerici
Fatturato (2)	Testo	14 caratteri numerici
Identificativo (3)	Numerico	N/A

(1) campo riservato al sistema
(2) fatturato in centesimi di euro es : € 100,00 = 00000000010000
(3) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore.

Tabella QuadroIH

La tabella QuadroIH è una tabella opzionale utilizzabile per il conto proprio, riservata alle cooperative/consorzi, da utilizzare quando i soci del raggruppamento consorzio hanno effettuato transiti in conto proprio.
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
IDQuadroIH (1)	Contatore	N/A
Anagrafica	Testo	90 caratteri alfanumerici
Licenza	Testo	15 caratteri alfanumerici
DataRilascio (2)	Testo	10 caratteri alfanumerici
Fatturato	Testo	14 caratteri numerici
Identificativo (3)	Numerico	N/A

(1) campo riservato al sistema
(2) nel formato gg/mm/aaaa
(3) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore

Per quanto riguarda il prospetto veicoli possono ripetersi le considerazioni già effettuate per il conto terzi.

09A07518

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti di annullamento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con il decreto n. 46014 del 14 maggio 2009 è stato annullato il decreto direttoriale n. 45071 del 13 febbraio 2009 limitatamente al periodo dal 23 marzo 2009 al 16 novembre 2009 alla ditta Italcasalinghi S.r.l., con sede in Arzano (Napoli), unità di Arzano (Napoli).

09A07515

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con il decreto n. 45974 del 14 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Metzeler Automotive Profile Systems Italy S.p.A., con sede in: Ciriè (Torino), unità di: Battipaglia (Salerno) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 14 aprile 2009 al 10 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 14 aprile 2009 al 10 aprile 2010.

Con il decreto n. 45975 del 14 maggio 2009 è stato concesso, in favore della VE.GA S.r.l., con sede in: Spoleto (Perugia), unità di: Montesilvano (Pescara) e Ortona (Chieti) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 26 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 26 gennaio 2009 al 25 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45976 del 14 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Castfutura S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Carnago (Varese) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 febbraio 2009 al 1° febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 2 febbraio 2009 al 1° febbraio 2010.

Con il decreto n. 45977 del 14 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Suolificio Monterisi S.a.s. di Suolificio IMG S.r.l., con sede in: Trani (Bari), unità di: Trani (Bari) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 marzo 2009 al 15 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 16 marzo 2009 al 15 marzo 2010.

Con il decreto n. 45978 del 14 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Class 99 S.r.l., con sede in: Nocera Inferiore (Salerno), unità di: Nocera Inferiore (Salerno) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 3 marzo 2009 al 27 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 3 marzo 2009 al 27 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45981 del 14 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Avenance Italia c/o Lear Corporation Italia S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Cassino (Frosinone) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 febbraio 2009 al 13 marzo 2009, nonché approvato il relativo programma dal 2 febbraio 2009 al 13 marzo 2009.

Con il decreto n. 45982 del 14 maggio 2009 è stato concesso, in favore della IR.CON. Metalli S.r.l., con sede in: Locorotondo (Bari), unità di: Locorotondo (Bari) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 23 febbraio 2009 al 22 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 23 febbraio 2009 al 22 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45983 del 14 maggio 2009 è stato concesso, in favore della MP Infissi S.r.l., con sede in: Torrecuso (Benevento) unità di: Torrecuso (Benevento) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 21 novembre 2008 al 20 novembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 21 novembre 2008 al 20 novembre 2009.

Con il decreto n. 45984 del 14 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Tecnovese S.p.A., con sede in: Ravenna, unità di: Satriano (Catanzaro) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45985 del 14 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Forneria Gaetano S.r.l., con sede in: Napoli, unità di: Marcianise (Caserta) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010.

Con il decreto n. 45986 del 14 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Chiavetta S.p.A., con sede in: Catania, unità di: Catania il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010.

Con il decreto n. 45987 del 14 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Manifattura IGEA S.p.A., con sede in: Prato, unità di: Prato il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 30 marzo 2008 al 29 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 30 marzo 2009 al 29 marzo 2010.

Con il decreto n. 45988 del 14 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Italcasalinghi S.r.l., con sede in: Arzano (Napoli), unità di: Arzano (Napoli) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2010.

Con il decreto n. 45989 del 14 maggio 2009 è stato concesso, in favore della D'Etoffe S.p.A., con sede in: Montale (Pistoia), unità di: Agliana (Pistoia) e Montale (Pistoia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 31 marzo 2009 al 30 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 31 marzo 2009 al 31 marzo 2010.

Con il decreto n. 45990 del 14 maggio 2009 è stato concesso, in favore della GF Welding S.p.A., con sede in: Torino, unità di: Torino il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 4 dicembre 2006 al 3 dicembre 2007, nonché approvato il relativo programma dal 4 dicembre 2006 al 3 dicembre 2007.

Con il decreto n. 45991 del 14 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Giugar di Salvatore Marra & C. - Società in accomandita semplice, con sede in: Napoli, unità di: Napoli il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 marzo 2009 al 15 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 16 marzo 2009 al 15 marzo 2010.

Con il decreto n. 45992 del 14 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Europlastic Sud S.r.l., con sede in: Brindisi, unità di: Brindisi il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45993 del 14 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Aramis S.r.l., con sede in: Taranto, unità di: Taranto il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 7 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 7 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45994 del 14 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Siat Installazioni S.p.A., con sede in: Roma, unità di: Albano Laziale (Roma), Casoria (Napoli), Nova Milanese (Milano), Palermo, Pescara e Sestu (Cagliari) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45995 del 14 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Alessio c/o FIAT Powertrain S.p.A., con sede in: Caresanablot (Vicenza), unità di: Verrone (Biella) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 15 settembre 2008 al 19 settembre 2008, nonché approvato il relativo programma dal 15 settembre 2008 al 19 settembre 2008.

Con il decreto n. 45996 del 14 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Fornace Laterizi Vardanega Isidoro S.r.l., con sede in: Possagno (Treviso), unità di: Reana del Roiale (Udine) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 27 febbraio 2009 al 26 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 27 febbraio 2009 al 26 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45997 del 14 maggio 2009 è stato concesso, in favore della S.I.S.A. Società Italiana Spalmature ed Affini S.p.A., con sede in: Gorla Minore (Varese), unità di: Gorla Minore (Varese) il trat-

tamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 marzo 2009 al 28 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 2 marzo 2009 al 28 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45998 del 14 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Weruska & Joel S.r.l., con sede in: Torino, unità di: Torino il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 2 febbraio 2009 al 1° febbraio 2010.

Con il decreto n. 45999 del 14 maggio 2009 è stato concesso, in favore della 25 Aprile Società cooperativa di consumo - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in: Carini (Palermo), unità di: Carini (Palermo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 22 settembre 2008 al 21 settembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 22 settembre 2008 al 21 settembre 2009.

Con il decreto n. 46000 del 14 maggio 2009 è stato concesso, in favore della 25 Aprile società cooperativa di consumo - Societa cooperativa a responsabilità limitata, con sede in: Carini (Palermo), unità di: Casteldaccia (Palermo) e Termini Imerese (Palermo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 22 settembre 2008 al 21 settembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 22 settembre 2008 al 21 settembre 2009.

Con il decreto n. 46001 del 14 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Cofarmit Farmacisti Insieme S.p.A., con sede in: Castelnuovo di Porto (Roma), unità di: Nola (Napoli) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 13 gennaio 2009.

Con il decreto n. 46002 del 14 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Tesco T.S. S.p.A., con sede in: Torino, unità di: Torino il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 4 marzo 2009 al 3 marzo 2010.

Con il decreto n. 46003 del 14 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Cartiera del Maglio S.r.l., con sede in: Sasso Marconi (Bologna), unità di: Sasso Marconi (Bologna) il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo per il periodo dal 23 dicembre 2008 al 22 dicembre 2009.

Il presente annulla il decreto dirigenziale n. 44141 del 15 settembre 2008, limitatamente al periodo dal 22 dicembre 2009 al 31 maggio 2009.

Con il decreto n. 46004 del 14 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Industria Ibridi (già Hybritec) S.r.l., con sede in: San Nicola La Strada (Caserta), unità di: Muggiò (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 12 dicembre 2008 all'11 dicembre 2009.

Il presente annulla il decreto dirigenziale n. 44972 del 9 febbraio 2009 relativamente al periodo dal 12 dicembre 2008 al 2 dicembre 2009.

Con il decreto n. 46005 del 14 maggio 2009 è stato concesso, in favore della F. & G. S.r.l., con sede in: Monte Vidon Corrado (Ascoli Piceno), unità di: Monte Vidon Corrado (Ascoli Piceno) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 13 aprile 2009 al 12 aprile 2010.

Con il decreto n. 46006 del 14 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Think 3 Filiale italiana di Think 3, con sede in: Casalecchio di Reno (Bologna), unità di: Agrate Brianza (Milano), Casalecchio di Reno (Bologna), Padova, Pesaro e Torino il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010.

Con il decreto n. 46007 del 14 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Italcom S.p.A., con sede in: Alessandria, unità di: Alessandria il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 6 aprile 2009 al 5 aprile 2010.

Con il decreto n. 46008 del 14 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Finlane S.p.A., con sede in: Novara, unità di: Novara il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2010.

Con il decreto n. 46009 del 14 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Lady Cucine S.r.l., con sede in: Matera, unità di: Bari e Matera il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 2 marzo 2009 al 1° marzo 2010.

Con il decreto n. 46010 del 14 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Senio S.r.l., con sede in: Bagnacavallo (Ravenna), unità di: Bagnacavallo (Ravenna) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2010.

Con il decreto n. 46012 del 14 maggio 2009 è stato concesso, in favore della GBS Group S.p.A., con sede in: Padova, unità di: Padova e Quinto di Treviso (Treviso) il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne traord. Controllata per il periodo dal 1° aprile 2009 al 25 settembre 2009.

Con il decreto n. 46013 del 14 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Sea Società Europea Autocaravan S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Barberino Val d'Elsa (Firenze), Colle di Val d'Elsa (Siena), Trivolzio (Pavia) e Zibido San Giacomo (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 25 settembre 2008 al 24 marzo 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° settembre 2008 al 24 marzo 2010.

Il presente decreto integra ulteriori due unità produttive al decreto n. 43631 del 9 giugno 2008 a decorrere dal 1° settembre 2008.

Vengono inoltre integrate le unità di Pian dell'Olmino di Colle d'Elsa e Colle d'Elsa (Siena) per il periodo a decorrere dal 1° settembre 2008.

Con il decreto n. 46018 del 14 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Officine Grafiche Novara 1901 S.p.A., con sede in: Novara, unità di: Gravellona Toce (Verbania-Cusio-Ossola) e Novara il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° marzo 2009 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 46019 del 14 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Samar S.r.l., con sede in: Mottalciata (Biella), unità di: Mottalciata (Biella) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 23 marzo 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 25 febbraio 2009 al 24 febbraio 2010.

Con il decreto n. 46021 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Gamma S.p.A., con sede in: Carpi (Modena), unità di: Grigno (Trento) e Soliera (Modena) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dall'11 marzo 2009 al 10 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dall'11 marzo 2009 al 10 marzo 2010.

Con il decreto n. 46022 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Occleppo S.r.l., con sede in: Alice Castello (Vicenza), unità di: Alice Castello (Vicenza) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2010.

Con il decreto n. 46023 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Taims S.r.l., con sede in: Pontedera (Pisa), unità di: Porcari (Lucca) il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 1° aprile 2009 al 30 settembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2011.

Con il decreto n. 46024 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Serigrafica S.r.l., con sede in: Modena, unità di: San Giorgio Monferrato (Alessandria) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 19 marzo 2009 al 18 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 19 marzo 2009 al 18 marzo 2010.

Con il decreto n. 46025 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Officine Meccaniche Carlo Beretta Sud B.C.S. S.p.A., con sede in: Limatola (Benevento), unità di: Limatola (Benevento) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 marzo 2009 al 1° marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 2 marzo 2009 al 1° marzo 2010.

Con il decreto n. 46026 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Picasso S.r.l., con sede in: Premariacco (Udine), unità di: Premariacco (Udine) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010.

Con il decreto n. 46027 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Maykestag S.r.l., con sede in: Buccinasco (Milano), unità di: Buccinasco (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010.

Con il decreto n. 46028 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della IN.CA.MA. S.r.l., con sede in: Treviolo (Bergamo), unità di: Bergamo e Treviolo (Bergamo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010.

Con il decreto n. 46029 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Pullcom S.r.l., con sede in: Milano, unità di: Trezzano Rosa (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 marzo 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 16 marzo 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 46030 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Giber S.p.A., con sede in: Veniano (Como), unità di: Veniano (Como) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 30 marzo 2009 al 29 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 30 marzo 2009 al 29 marzo 2010.

Con il decreto n. 46031 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Tessitura di Varano Borghi S.r.l., con sede in: Varano Borghi (Varese), unità di: Varano Borghi (Varese) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010.

Con il decreto n. 46032 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Stamperia Tessuti Valseriana S.r.l., con sede in: Albino (Bergamo), unità di: Albino (Bergamo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010.

Con il decreto n. 46033 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Olimpias S.p.A., con sede in: Ponzano Veneto (Treviso), unità di: Piobesi Torinese (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 26 marzo 2009 al 25 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 26 marzo 2009 al 25 marzo 2010.

Con il decreto n. 46034 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Filati Drago S.p.A., con sede in: Lessona (Biella), unità di: Lessona (Biella) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 7 aprile 2009 al 18 novembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 7 aprile 2009 al 13 dicembre 2009.

Con il decreto n. 46035 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Coop. 2000 Società cooperativa - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in: Roma, unità di: Bruino (Torino) e Robassomero (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 marzo 2009 al 1° marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 2 marzo 2009 al 1° marzo 2010.

Con il decreto n. 46036 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Primamoda di Prignacchi Alberto - Societa in accomandita semplice, con sede in: Casalromano (Mantova), unità di: Casalromano (Mantova) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 marzo 2009 al 9 novembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 10 dicembre 2008 al 9 novembre 2009.

Con il decreto n. 46037 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Arianna S.r.l., con sede in: Vergiate (Varese), unità di: Buccinasco (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 marzo 2009 al 15 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 16 marzo 2009 al 15 marzo 2010.

Con il decreto n. 46038 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Tessitura Colombo S.p.A., con sede in: San Giorgio su Legnano (Milano), unità di: San Giorgio su Legnano (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2010.

Con il decreto n. 46039 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della C.M.C. S.r.l., con sede in: Chiampo (Vicenza), unità di: Chiampo (Vicenza) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 marzo 2009 al 28 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 2 marzo 2009 al 28 febbraio 2010.

Con il decreto n. 46040 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Pozzi Ginori S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Gaeta (Latina), Milano e Spilimbergo (Pordenone) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 marzo 2009 al 1° marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 2 marzo 2009 al 1° marzo 2010.

Con il decreto n. 46041 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Eurostrona S.r.l., con sede in: Cossato (Biella), unità di: Cossato (Biella) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010.

Con il decreto n. 46042 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Cadicagroup S.p.A., con sede in: Carpi (Modena), unità di: Carpi (Modena) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 17 marzo 2009 al 16 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 17 marzo 2009 al 16 marzo 2010.

Con il decreto n. 46043 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Maie S.p.A., con sede in: Bologna, unità di: Assago (Milano), Ancona, Borgo Vercelli (Vercelli), Buttapietra (Verona), Campoformido (Udine), Limena (Padova), Pagliare (Ascoli Piceno), Prato, Ravenna, Torgiano (Perugia) e Villanova d'Asti (Asti) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 marzo 2009 al 6 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 9 marzo 2009 al 6 marzo 2010.

Con il decreto n. 46044 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Stilnovo - Società a responsabilità limitata, con sede in: San Salvatore Monferrato (Alessandria), unità di: San Salvatore Monferrato (Alessandria) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 30 marzo 2009 al 29 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 30 marzo 2009 al 29 marzo 2010.

Con il decreto n. 46045 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Industrie Metallvakuum Ranger - Società per azioni, con sede in: Milano, unità di: Monale (Asti) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 6 aprile 2009 al 5 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 6 aprile 2009 al 5 aprile 2010.

Con il decreto n. 46046 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Fonderia S. Possidonio S.r.l., con sede in: Ponte San Pietro (Bergamo), unità di: San Possidonio (Modena) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 marzo 2009 al 27 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 2 marzo 2009 al 27 febbraio 2010.

Con il decreto n. 46047 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Cooperativa SAR - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in: Fiumicino (Roma), unità di: Fiumicino (Roma) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 13 gennaio 2009 al 12 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 13 gennaio 2009 al 12 gennaio 2010.

Con il decreto n. 46048 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Gestioni Industriali S.p.A., con sede in: Vigevano (Pavia), unità di: Castello d'Agogna (Pavia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 23 febbraio 2009 al 22 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 23 febbraio 2009 al 22 febbraio 2010.

Con il decreto n. 46049 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della C.F. Gomma S.p.A., con sede in: Passirano (Brescia), unità di: Sulmona (L'Aquila) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 marzo 2009 al 1° marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 2 marzo 2009 al 1° marzo 2010.

Con il decreto n. 46050 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Eurofrigo S.r.l., con sede in: Reggio nell'Emilia, unità di: Reggio nell'Emilia, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dall'11 marzo 2009 al 10 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dall'11 marzo 2009 al 10 marzo 2010.

Con il decreto n. 46051 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della I.S.A.M. S.p.A., con sede in: Sant'Ippolito (Pesaro-Urbino), unità di: Sant'Ippolito (Pesaro-Urbino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2010.

Con il decreto n. 46052 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Rifinizione Vignali S.p.A., con sede in: Montemurlo (Prato), unità di: Montemurlo (Prato) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 17 marzo 2009 al 16 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 17 marzo 2009 al 16 marzo 2010.

Con il decreto n. 46053 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Metalli Preziosi S.p.A., con sede in: Paderno Dugnano (Milano), unità di: Paderno Dugnano (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2010.

Con il decreto n. 46054 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Alfiero Barnabei & C. S.r.l., con sede in: Teramo, unità di: Teramo il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 14 aprile 2009 al 13 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 14 aprile 2009 al 13 aprile 2010.

Con il decreto n. 46055 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della ABF S.r.l., con sede in: Teramo, unità di: Teramo il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 6 aprile 2009 al 5 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 6 aprile 2009 al 5 aprile 2010.

Con il decreto n. 46056 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Metalpresse S.r.l. - Società a responsabilità limitata, con sede in: Atessa (Chieti), unità di: Atessa (Chieti) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 30 maggio 2009 al 29 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 30 maggio 2009 al 29 marzo 2010.

Con il decreto n. 46057 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Metalpresse Fonderie S.r.l., con sede in: Atessa (Chieti), unità di: Atessa (Chieti) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 30 marzo 2009 al 29 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 30 marzo 2009 al 29 marzo 2010.

Con il decreto n. 46058 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Zanimetal S.r.l., con sede in: Leini (Torino), unità di: Leini (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 30 marzo 2009 al 29 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 30 marzo 2009 al 29 marzo 2010.

Con il decreto n. 46059 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Calzaturificio Vera S.r.l., con sede in: Potenza Picena (Macerata), unità di: Potenza Picena (Macerata) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 30 marzo 2009 al 29 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 30 marzo 2009 al 29 marzo 2010.

Con il decreto n. 46060 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Stabilimento Farmaceutico Cav. G. Testa S.r.l., con sede in: Albenga (Savona), unità di: Albenga (Savona) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2010.

Con il decreto n. 46061 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Tiremold Company S.r.l., con sede in: Torino, unità di: Settimo Torinese, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 30 marzo 2009 al 29 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 30 marzo 2009 al 29 marzo 2010.

Con il decreto n. 46062 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Dal Degan S.r.l., con sede in: Mason Vicentino (Vicenza), unità di: Mason Vicentino (Vicenza) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010.

Con il decreto n. 46063 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Euromaglia - Società in accomandita semplice, con sede in: Magnago (Milano), unità di: Magnago (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 30 marzo 2009 al 29 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 30 marzo 2009 al 29 marzo 2010.

Con il decreto n. 46064 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Cantiere Navale De Poli S.p.A., con sede in: Pellestrina (Venezia), unità di: Pellestrina (Venezia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 15 dicembre 2008 al 21 gennaio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 15 dicembre 2008 al 21 gennaio 2009.

Con il decreto n. 46065 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Fashion Toys S.p.A., con sede in: Riese Pio X (Treviso), unità di: Riese Pio X (Treviso) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 febbraio 2009 al 15 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 16 febbraio 2009 al 15 febbraio 2010.

Con il decreto n. 46066 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Calzaturificio Semilla S.r.l., con sede in: Montevarchi (Arezzo), unità di: Bucine (Arezzo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2010.

Con il decreto n. 46067 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Tecnolegno Infissi S.r.l., con sede in: Torino, unità di: Piobesi Torinese (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 26 gennaio 2009 al 25 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 26 gennaio 2009 al 25 gennaio 2010.

Con il decreto n. 46068 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Calzaturificio Vela S.r.l., con sede in: Massarosa (Lucca), unità di: Massarosa (Lucca) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 46069 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Radici Chimica S.p.A., con sede in: Bergamo, unità di: Novara il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 febbraio 2009 al 1° febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 2 febbraio 2009 al 1° febbraio 2010.

Con il decreto n. 46070 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della NN Europe S.p.A., con sede in: Torino, unità di: Pinerolo (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 13 aprile 2009 al 12 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 13 aprile 2009 al 12 aprile 2010.

Con il decreto n. 46071 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Arsonsisi S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Pisa il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2010.

Con il decreto n. 46072 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Lares S.p.A., con sede in: Paderno Dugnano (Milano), unità di: Paderno Dugnano (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2010.

Con il decreto n. 46073 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Laternova S.r.l., con sede in: Gonzaga (Mantova), unità di: Massa Lombarda (Ravenna) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 12 marzo 2009 al 31 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 12 marzo 2009 al 31 gennaio 2010.

Con il decreto n. 46074 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Rusam S.r.l., con sede in: Montopoli in Val d'Arno (Pisa), unità di: Montopoli in Val d'Arno (Pisa) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010.

Con il decreto n. 46075 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Compass Group Italia (già Onama) c/o Pininfarina S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Grugliasco (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 luglio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° gennaio 2009 al 31 luglio 2009.

Con il decreto n. 46076 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Compass Group Italia (già Onama) c/o Pininfarina S.p.A., con sede in: Milano, unità di: San Giorgio Canavese (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° gennaio 2009 al 31 ottobre 2009.

Con il decreto n. 46077 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Compass Group Italia (già Onama) c/o Pinifarina Bairo S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Bairo (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 30 settembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° gennaio 2009 al 30 settembre 2009.

Con il decreto n. 46078 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Fil Man Made Group S.r.l., con sede in: Trevignano (Treviso), unità di: San Giorgio di Nogaro (Udine) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 marzo 2009 al 28 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 2 marzo 2009 al 28 febbraio 2010.

Con il decreto n. 46079 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Istituto di Vigilanza «Corpo Vigili dell'Ordine» S.r.l., con sede in: Mantova, unità di: Mantova il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 16 febbraio 2009 al 15 febbraio 2010.

Con il decreto n. 46080 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Colbam S.r.l., con sede in: Fabrica di Roma (Viterbo), unità di: Fabrica di Roma (Viterbo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° marzo 2009 al 28 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° marzo 2009 al 28 febbraio 2010.

Con il decreto n. 46081 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della L.C.A.L. S.r.l., con sede in: Ceprano (Frosinone), unità di: Ceprano (Frosinone) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010.

Con il decreto n. 46082 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Cavisystem S.r.l., con sede in: Marcianise (Caserta), unità di: Marcianise (Caserta) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 marzo 2009 al 15 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 16 marzo 2009 al 15 marzo 2010.

Con il decreto n. 46083 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Vetus Metallurgica S.r.l., con sede in: Patrica (Frosinone), unità di: Patrica (Frosinone) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 marzo 2009 al 1° marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 2 marzo 2009 al 1° marzo 2010.

Con il decreto n. 46084 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Pellegrini c/o MW Italia S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Rivoli (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 13 aprile 2009 all'11 luglio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 12 gennaio 2009 all'11 gennaio 2011.

Con il decreto n. 46085 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della La Rinascente S.r.l., con sede in: Milano, unità di: Palermo il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 2 marzo 2009 al 1° settembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 2 marzo 2009 al 1° marzo 2011.

Con il decreto n. 46086 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Calzaturificio Opera S.r.l., con sede in: Napoli, unità di: Marano di Napoli (Napoli) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2010.

Con il decreto n. 46087 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della King Plast S.p.A., con sede in: Polverigi (Ancona), unità di: Polverigi (Ancona) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 marzo 2009 al 28 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 2 marzo 2009 al 28 febbraio 2010.

Con il decreto n. 46088 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Pluriservice S.r.l., con sede in: Torino, unità di: Burolo (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 30 marzo 2009 al 29 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 30 marzo 2009 al 29 marzo 2010.

Con il decreto n. 46089 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Avenance Italia c/o Lear Corporation Italia S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Cassino (Frosinone) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 3 novembre 2008 al 15 gennaio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 3 novembre 2008 al 15 gennaio 2009.

Con il decreto n. 46090 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Rapisarda Industries S.r.l., con sede in: Cernusco sul Naviglio (Milano), unità di: Anagni (Frosinone) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2010.

Con il decreto n. 46091 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Shosen S.r.l., Società a responsabilità limitata, con sede in: Melito di Napoli (Napoli), unità di: Melito di Napoli (Napoli) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 23 marzo 2009 al 21 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 23 marzo 2009 al 21 marzo 2010.

Con il decreto n. 46092 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Sitip S.p.A., con sede in: Cene (Bergamo), unità di: Cene (Bergamo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010.

Con il decreto n. 46093 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Colori Italiani S.r.l., con sede in: Castellarano (Reggio Emilia), unità di: Castellarano (Reggio Emilia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 6 marzo 2009 al 5 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 6 marzo 2009 al 5 marzo 2010.

Con il decreto n. 46094 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Consorzio Scilla - Società consortile a responsabilità limitata, con sede in: Palmi (Reggio Calabria), unità di: Palmi (Reggio Caloria) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 18 marzo 2009 al 17 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 18 marzo 2009 al 17 marzo 2010.

Con il decreto n. 46095 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della BB Sfere S.r.l., con sede in: Besana in Brianza (Milano), unità di: Besana in Brianza (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010.

Con il decreto n. 46096 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della FO.CE.IT. S.p.A., con sede in: Pratola Peligna (L'Aquila), unità di: Pratola Peligna (L'Aquila) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 marzo 2009 al 1° marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 2 marzo 2009 al 1° marzo 2010.

Con il decreto n. 46097 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Rotaltes S.p.A., con sede in: Mezzolombardo (Trento), unità di: Mezzolombardo (Trento) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010.

Con il decreto n. 46098 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Electrolux Italia S.p.A., con sede in: Porcia (Pordenone), unità di: Scandicci (Firenze) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 febbraio 2009 al 1° febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 2 febbraio 2009 al 1° febbraio 2010.

Con il decreto n. 46099 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Ciscra S.p.A., con sede in: Villanova del Ghebbo (Rovigo), unità di: Villanova del Ghebbo (Rovigo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, nonché approvato il relativo programma dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2010.

Con il decreto n. 46100 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Rotosud S.p.A., con sede in: Oricola (L'Aquila), unità di: Oricola (L'Aquila) il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 1° ottobre 2008 al 31 marzo 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° ottobre 2008 al 31 marzo 2009.

Con il decreto n. 46101 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Rotolito Lombarda S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Pioltello (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 1° marzo 2009 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 46102 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Industria Vetraria Valdarnese - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in: San Giovanni Valdarno (Arezzo), unità di: Colle di Val d'Elsa (Siena) e San Giovanni Valdarno (Arezzo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° aprile 2009 al 31 dicembre 2009.

Il presente inoltre, annulla il decreto direttoriale n. 45298 del 12 marzo 2009 limitatamente al periodo che va dal 1° aprile 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 46103 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Piaggio & C. S.p.A., con sede in: Pontedera (Pisa), unità di: Mandello del Lario (Lecco) il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 1° giugno 2009 al 30 novembre 2009.

Con il decreto n. 46104 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Sardinia Gold Mining S.p.A., con sede in: Furtei (Cagliari), unità di: Furtei (Cagliari) il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 5 marzo 2009 al 4 marzo 2010.

Con il decreto n. 46105 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Italian Style S.p.A., con sede in: Civitella in Val di Chiana (Arezzo), unità di: Civitella in Val di Chiana (Arezzo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 1° febbraio 2009 al 31 luglio 2009.

Con il decreto n. 46106 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Grignasco Knits S.r.l., con sede in: Grignasco (Novara), unità di: Grignasco (Novara) il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord. controllata, per il periodo dal 7 aprile 2009 al 7 ottobre 2009.

Con il decreto n. 46107 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Bardiafarma S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Borgo San Giovanni (Lodi) il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010.

Il presente annulla e sostituisce il decreto direttoriale n. 44756 del 23 dicembre 2008 limitatamente al periodo dal 9 marzo 2009 al 5 ottobre 2009.

Con il decreto n. 46108 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Rotoincisa International S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Legnano (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 23 dicembre 2008 al 22 dicembre 2009.

Con il decreto n. 46109 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Informa S.r.l., con sede in: Roma, unità di: Roma il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dall'8 marzo 2009 al 7 settembre 2009.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il decreto direttoriale n. 44952 del 2 febbraio 2009.

Con il decreto n. 46110 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Sampietro S.p.A., con sede in: Luisago (Como), unità di: Capiago Intimiano (Como), Como e Luisago (Como) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2010.

Con il decreto n. 46111 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Frigerio Ettore S.p.A., con sede in: Lecco, unità di: Lecco il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2010.

Con il decreto n. 46112 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della SCAR S.r.l., con sede in: Bussolengo (Verona), unità di: Bussolengo (Verona) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° aprile 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 46113 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Fausti Stefano S.r.l., con sede in: Marcheno (Brescia), unità di: Marcheno (Brescia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° marzo 2009 al 28 febbraio 2010.

Con il decreto n. 46114 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Ceramiche MAC3 S.p.A., con sede in: Baiso (Reggio Emilia), unità di: Baiso (Reggio Emilia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 13 aprile 2009 al 12 aprile 2010.

Con il decreto n. 46115 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Dacca S.p.A., con sede in: Aci Catena (Catania), unità di: Aci Catena (Catania) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 46116 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Feralpi Siderurgica S.p.A., con sede in: Brescia, unità di: Lonato (Brescia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010.

Con il decreto n. 46117 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della BRC di Rossetti S.p.A., con sede in: Casto (Brescia), unità di: Casto (Brescia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010.

Con il decreto n. 46118 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Nichel Leghe S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Molteno (Lecco) e Vittuone (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 20 aprile 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 46119 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Vincenzo Quagliotti e Figli S.p.A., con sede in: Chieri (Torino), unità di: Chieri (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 30 marzo 2009 al 29 marzo 2010.

Con il decreto n. 46120 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Coem S.p.A., con sede in: Fiorano Modenese (Modena), unità di: Fiorano Modenese (Modena) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 16 marzo 2009 al 15 marzo 2010.

Con il decreto n. 46121 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Felamm S.p.A., con sede in: Napoli, unità di: Napoli il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 23 marzo 2009 al 21 marzo 2010.

Con il decreto n. 46122 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Klopman International S.r.l., con sede in: Frosinone, unità di: Frosinone il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2010.

Con il decreto n. 46123 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Piarottolegno S.p.A., con sede in: Santa Maria di Sala (Venezia), unità di: Santa Maria di Sala (Venezia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° marzo 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 46124 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Rossetti Production S.a.s. di Rossetti E. & C. - Società in accomandita semplice, con sede in: Casto (Brescia), unità di: Casto (Brescia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010.

Con il decreto n. 46126 del 25 maggio 2009 è stato concesso, in favore della Acciaierie di Calvisano S.p.A., con sede in: Calvisano (Brescia), unità di: Calvisano (Brescia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010.

09A07516

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164

Esaminata la domanda presentata dalla regione Veneto, su istanza del Consorzio di tutela vini DOC Colli Berici, intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici»;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Veneto, in merito alle modifiche proposte dal Consorzio sopra indicato, al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici»;

Ha espresso nella riunione del 10 e 11 febbraio 2009, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione così come specificato nel testo di seguito annesso;

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «COLLI BERICI»

Art. 1.

Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata «Colli Berici» è riservata ai seguenti vini:

«Colli Berici» bianco (anche in versione frizzante, spumante e passito);

«Colli Berici» rosso (anche in versione riserva e novello);

«Colli Berici» spumante (metodo classico anche in versione rosato o rosé);

«Colli Berici» Garganego/a;

«Colli Berici» Tai;

«Colli Berici» Sauvignon;

«Colli Berici» Pinot bianco;

«Colli Berici» Pinot nero;

«Colli Berici» Pinot grigio;

«Colli Berici» Chardonnay;

«Colli Berici» Manzoni bianco;

«Colli Berici» Tai rosso (anche in versione spumante e riserva);

«Colli Berici» Merlot (anche in versione riserva);

«Colli Berici» Cabernet (anche in versione riserva);

«Colli Berici» Cabernet Sauvignon (anche in versione riserva;

«Colli Berici» Cabernet Franc (anche in versione riserva);

«Colli Berici» Carmenère, (anche in versione riserva).

2. La denominazione di origine controllata «Colli Berici» con riferimento alla sottozona Barbarano è riservata ai seguenti vini:

«Colli Berici Barbarano» rosso o «Colli Berici Barbarano» (anche in versione spumante e riserva).

Art. 2.

Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici» con uno dei seguenti riferimenti Tai (da uve Tocai friulano), Garganego/a (da uve Garganega), Sauvignon, Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio, Chardonnay, Manzoni bianco, Merlot, Tai rosso (da uve Tocai rosso), Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Carmenère, devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve di altri vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione per la provincia di Vicenza.

2. Per la produzione del vino Cabernet possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, le uve delle varietà Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Carmenère.

3. Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Berici» bianco (anche in versione frizzante, spumante e passito) è ottenuto dalle uve, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:

Garganega per almeno il 50%, altre varietà a bacca bianca congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.

4. Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Berici» spumante (metodo classico) è ottenuto da uve, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:

Chardonnay per almeno il 50%;

Pinot bianco, Pinot nero, congiuntamente o disgiuntamente fino a un massimo del 50%.

5. Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Berici» rosso (anche in versione novello e riserva) è ottenuto da uve delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, per la seguente composizione:

Merlot per almeno il 50%, altre varietà a bacca rossa congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.

6. I vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici Barbarano» rosso o «Colli Berici Barbarano» (anche in versione riserva e spumante) devono essere ottenuti dalle uve Tai rosso (Tocai rosso) provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale ubicati nei territori di cui all'art. 3, lettera *B)*.

Art. 3.

Zona di produzione

A) La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini della denominazione di origine controllata «Colli Berici» comprende tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Albettone, Alonte, Altavilla, Arcugnano, Barbarano Vicentino, Brendola, Castegnero, Grancona, Mossano, Nanto, Orgiano, San Germano dei Berici, Sovizzo, Villaga, Zovencedo, ed in parte quello dei comuni di: Asigliano Veneto, Campiglia dei Berici, Creazzo, Longare, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Sarego, Sossano e Vicenza.

Tale zona è così delimitata:

da piazzale Fraccon (Porta Monte), nella città di Vicenza, segue verso sud la strada statale della Riviera n. 247 fino al centro abitato di Longare dove poco dopo del km 10 gira verso nord-est, segue la strada Montegalda e Torri di Quartesolo, oltrepassa sul ponte nuovo il fiume Bacchiglione e poco prima della località Secula, gira verso nord-ovest e corre lungo la strada Scodegarda fino a raggiungere il confine tra Longare e Torri di Quartesolo che segue con percorso sinuoso verso est. Continua poi seguendo il confine comunale tra Grumolo delle Abbadesse e Longare fino all'incontro di questo con la strada campestre posta sul prolungamento della strada comunale del Capitello (quota 26) a Colzè. Segue detta strada, raggiunge località Capitello. Da qui con direzione sud-est corre lungo la strada comunale che tocca Cà Tognoni, Cà Gemo, attraversa la ferrovia e giunge alle Case Miotto. Corre lungo la strada secondaria di Cà Bianca, fino ad innestarsi sulla strada provinciale Montegalda-Grisignano di Zocco a quota 25. Segue detta strada verso Montegalda fino al punto di incontro con la strada di Contrada Ponzamiglio che segue verso est fino al confine con la provincia di Padova. Segue in direzione sud fino ad incontrare la strada provinciale Montegalda-Veggiano, in direzione ovest prosegue lungo quest'ultima fino a Montegalda a Montegaldella ripassando il fiume Bacchiglione. Da Montegaldella segue la strada provinciale per Cervarese Santa Croce fino ad incrociare il confine provinciale con Padova il località Cà Cucca. Segue, verso sud-ovest, il confine provinciale, toccando la località Cucca, Monticello, Ponte bianco, Cà Folletto e proseguendo per lo scolo Bandezza, incontra la strada interprovinciale Berico-Euganea in prossimità di Lovolo Padovano. Segue tale strada verso ovest e dopo breve tratto a Cà Bassa in Lovolo Vicentino gira verso sud seguendo la comunale che passa a valle di Villa Helman, la supera fino ad incrociare la strada che costeggiando lo scolo Condotto raggiunge il ponticello sulla Fossa Molina; lungo questo percorso prima e seguendo poi verso est la Fossa Molina raggiunge il confine provinciale con Padova. Segue quindi il confine di Padova verso sud fino al punto di incontro con il canale Bisatto che risale in riva sinistra fino in prossimità di Cà Schioppa dove attraversa il corso d'acqua in direzione sud-ovest, segue la strada comunale da Cà Schioppa a Cà Torres incontra il confine comunale tra Albettone e Agugliaro, lo segue verso nord-ovest raggiungendo la statale n. 247 che segue verso sud-est fino a Calliana. Da Calliana prosegue verso ovest per la strada che raggiunge prima Pizza Vecchia e poi, verso sud, Campiglia dei Berici; prima del centro urbano piega, in direzione ovest, per la strada di Colloredo che raggiunge. Di qui prosegue verso ovest lungo la strada comunale per la località Ceresara e Case Ponte Papolo sullo scolo Gordon. Risale quindi detto scolo fino a raggiungere il confine comunale di Orgiano che discende, verso sud, fino ad incontrare quello tra Asigliano e Poiana Maggiore che segue fino alla strada Cagnano-Asigliano in prossimità della località «Conche». Segue verso ovest della strada e dopo aver superato le località Sabbioni, La Boaria, Scuole, raggiunge il confine provinciale di Verona che segue verso nord fino all'abitato di Spessa. Da Spessa risale verso nord lungo il confine comunale tra Alonte e Lonigo fino al punto in cui, nelle vicinanze della località Stamberga, incrocia la strada provinciale per Lonigo fino al punto in cui, nelle vicinanze della località Stamberga, incrocia la stra-

da provinciale per Lonigo e lungo la medesima raggiunge Lonigo che attraversa passando davanti all'ospedale, fino al bivio della strada per Montebello e la strada statale n. 500 per Alte, segue quindi la strada provinciale per Montebello, attraversa il ponte del Guà e segue detta strada passando per le località Crosare, Sant'Antonio, Cà del Masi, Monticello di Fara, Santa Giustina, Cà Quinta fino ad incrociare il confine comunale tra Montebello e Sarego che segue in direzione nord-est fino a raggiungere il fiume Guà risalendo in riva sinistra fino alla confluenza con il rio Poscolo. Risale quindi il rio Poscolo fino al ponte sullo stesso della strada tra Montecchio Maggiore e Montorso e segue in direzione nord-est tale strada fino all'incrocio con la statale n. 246 per Valdagno e Recoaro. Segue verso nord la statale n. 246 fino ad incontrare il confine comunale tra Montecchio Maggiore e Trissino. Segue quindi sempre verso nord tale confine e poi verso est quello settentrionale di Montecchio Maggiore fino ad incontrare il T. Valdiezza, da dove, prima verso nord e poi in direzione est, segue il confine settentrionale del comune di Monteviale fino ad incrociare la strada per Costabissare in località Case Costa. Segue tale strada fino alla località Cà Settecamini, da dove, in direzione ovest, prosegue per quella che conduce alla Fornace. Dalla Fornace segue in direzione sud-est la strada che porta a viale Zieri Dal Verme, fino a raggiungere il confine comunale tra Creazzo e Monteviale (quota 38). Segue quindi detto confine verso sud fino all'osteria da Pendi e raggiunge San Marco di Creazzo seguendo la strada comunale. Da San Marco, verso ovest, prosegue per la strada comunale pedemontana per Sovizzo fino al bivio per la località Spino. Dal bivio gira verso sud-ovest, raggiunge il ponte sul fiume Retrone per seguire poi il corso d'acqua verso valle in riva destra fino ad incontrare la strada statale n. 11 Vicenza-Verona, ad Olmo. Supera detta strada e seguendo, verso sud, l'argine destro del nuovo alveo del fiume Retrone, raggiunge il ponte della Colombaretta e quindi la strada comunale pedemontana che segue verso est fino alla comunale di Sant'Agostino, in località Crosara. Segue detta strada verso nord fino all'incontro con il confine comunale di Vicenza e Arcugnano, prosegue lungo tale confine verso est fino all'imbocco occidentale della prima galleria autostradale. Da qui segue una linea retta ideale tra l'imbocco della galleria e Villa Bonin, in direzione nord-est, fino ad intersecare la strada comunale di Gogna, quindi per la strada di Gogna verso Vicenza, raggiunge via A. Fusinato la percorre verso est ed attraverso via Risorgimento Nazionale perviene a piazzale Fraccon (Porta Monte) da dove il limite ha avuto inizio.

B) La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici Barbarano» comprende in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Longare, Castegnero, Villaga, Barbarano Vicentino, Mossano e Nanto.

Tale zona è così delimitata:

iniziando dalla località Palazzo Bianco, frazione di Lumignano comune di Longare, si prende la strada comunale per Castegnero passando per quota 21 e successivamente per il centro del paese e continuando la stessa strada fino alla confluenza con la capezzagna confinante fra Costalunga e Cozza seguendo la quale si esce al bivio sulla strada provinciale «Dei Monti» a quota 23, si segue la strada comunale che prosegue per il centro del paese sino a quota 24, si gira a sinistra lungo la strada comunale per quota 25 e si prosegue lungo la comunale fino a Cà Ghiotto a quota 21. Proseguendo diritto si entra dal cancello dell'azienda Gianesini Orfalia e seguendo la capezzagna delimitata dal fossato fino a che si tornerà ad incrociare nuovamente la strada comunale per Mossano a quota 18. Si gira a destra in direzione nord-est verso villa Montruglio, sino alla confluenza con la curva altimetrica che delimita l'unghia del monte, seguendola sino ad incrociare la strada comunale per Mossano in località Palù. La delimitazione prosegue lungo la curva di livello che delimita l'unghia del monte passando per quota 20 , località Pozzole, quota 21, quota 19, quota 20, località Cà Salvi e rientrando quindi nella provinciale «Dorsale dei Berici». Girando a destra si segue la stessa strada sino alla confluenza della strada comunale «Sottocosta» si prosegue quindi la delimitazione lungo quest'ultima sino a quota 19, poi a destra sino a quota 28, quindi a sinistra lungo il sentiero fino a Casa Faggionato a quota 25. Da quota 25 si segue la curva del livello che delimita l'unghia del monte, rientrando nuovamente sulla «Dorsale dei Berici», si prosegue verso sud lungo la strada provinciale fino alla confluenza per Villaga a quota 19. Si gira quindi a destra e si segue la strada comunale fino a Toara, passando per Case Paradiso quota 23 e da qui in direzione sud si tocca quota 21, quota 20, Bagno di Villaga e Forno. Da qui dopo aver toccato quota 21 si gira a destra e proseguendo verso ovest si passa Ca' Oche si gira a destra per quota 22, quota 19 e la Ronca Salgan. Da Toara seguendo la strada per Pozzolo alla prima curva si prosegue diritto per quota 20, C. Tapparo, fino al confine in direzione nord-ovest, proseguendo lo stesso si passa per quota 22, fino ad incrociare il sentiero che passa sopra località Tarche, quota 96.

Ci si immette sulla strada per Pozzolo che percorre sino al bivio della strada comunale per Barbarano. Passata località Crosaron e quota 192 si prosegue per la curva di livello quota 200, si oltrepassano la Colonia de Giovanni, fino ad attraversare la strada «Dorsale dei Berici» in vicinanza della quota 206. Da qui prosegue lungo il margine del bosco sotto il Monte della Cengia toccando le quote 356, 250, 290 e rimettendosi nella comunale da Mossano per Crosara. Si percorre la stessa fino a località Ca' Leonardi da dove si segue il margine del bosco, si passa sopra Cà Rigo fino a raggiungere Cà Marziai e da qui per la carrareccia si raggiunge la strada comunale Nanto-Monti in località Monte della Torretta. Si prosegue verso est lungo la stessa fino a località Chiesa Vecchia di Nanto. Da qui si prosegue in direzione nord lungo il margine del bosco passando sopra Cà Lunardi a quota 193, si prosegue per quota 106, passando a nord dell'abitato Castegnero per quota 93. Da qui si prosegue lungo la curva di livello di quota 100 fino a raggiungere il cimitero di Lumignano. Si prosegue per quota 73 e 25 fino a raggiungere a Palazzo Bianco, punto di partenza. Fanno parte di detta zona inoltre, i terreni collinari siti attorno al Castello di Belvedere delimitati dalla curva di livello 28.

Art. 4.

Norme di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Colli Berici» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi esclusi ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, quelli ubicati in terreni di piano o fondovalle che siano di natura torbosa o silicea od eccessivamente freschi.

Sono consentite le forme di allevamento a spalliera semplice e doppie con esclusione dei vigneti coltivati con la varietà Garganega, per la quale è consentita anche la tradizionale pergola veronese a tetto piano, a condizione che si attui la tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicura l'apertura della vegetazione nell'interfila.

Per tutti i vigneti da iscrivere dopo l'approvazione del presente disciplinare, il numero di ceppi per ettaro non deve essere inferiore a 3000.

È vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l'irrigazione di soccorso.

2. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

Vitigno	Produzione massima t uva/Ha	Titolo alcolometrico vol. naturale minimo % vol.
Garganega	14	10,00
Tocai friulano (Tai)	12	10,50
Sauvignon	12	10,00
Pinot bianco	12	10,50
Pinot nero	12	10,00
Pinot grigio	12	10,50
Chardonnay	13	10,50
Manzoni bianco	12	10,00
Merlot	13	10,50
Cabernet Franc	12	10,00
Cabernet Sauvignon	12	10,50
Carmenère	12	10,00
Tocai rosso (Tai rosso)	12	10,00

Per la produzione massima ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini delle tipologie «bianco» e «rosso» (nelle diverse versioni), si fa riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna varietà che le compongono.

3. Le uve della varietà destinate alla produzione delle tipologie: rosso, Merlot, Tai rosso, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Carmenère designati con la menzione «riserva» devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo superiore del 2,00% vol. rispetto a quelli precedentemente indicati.

Le uve delle varietà destinate alla produzione del vino Barbarano rosso o Barbarano devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,00%.

Le uve delle varietà destinate alla produzione del vino Barbarano rosso o Barbarano destinate alla produzione della tipologia «riserva» devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'12% vol.

Le uve delle varietà destinate alla produzione dei vini spumanti potranno avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,50% vol., purché la destinazione delle uve atte ad essere elaborate sia espressamente indicata nella denuncia annuale delle uve.

4. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici», devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La regione Veneto con proprio decreto, su proposta del comitato vitivinicolo regionale istituito con legge regionale n. 55 dell'8 maggio 1985, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia può stabilire limiti massimi di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione origine controllata «Colli Berici» inferiore a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal quinto comma del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola.

5. Ai fini della vinificazione delle tipologie dei vini «Colli Berici» che si fregiano della menzione riserva o destinate alla produzione dello spumante, le relative uve devono essere oggetto di registrazione nei documenti ufficiali indicando espressamente la destinazione delle uve.

Art. 5.

Norme di vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, ivi compresa la conservazione per l'appassimento delle uve, l'invecchiamento e l'affinamento, là dove previsti, devono essere effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se solo parzialmente compresi nella zona di produzione di cui al precedente art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nei comuni confinanti con la zona medesima anche se appartenenti ad altra provincia.

2. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine.

Oltre detto limite invece decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

3. La denominazione di origine controllata «Colli Berici» può essere utilizzata per produrre i vini «Colli Berici» bianco spumante, «Colli Berici» Tai rosso spumante e «Colli Berici» Barbarano o Barbarano rosso spumante, ottenuti con mosti e vini che rispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare ed a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo fermentazione naturale, in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti.

Tali tipologie devono essere commercializzate nei tipi: brut , extradry, dry e demisec o abboccato.

Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Berici» spumante (metodo classico) anche in versione rosato o rosé, deve permanere per almeno quindici mesi sui lieviti di fermentazione; tale periodo decorre a partire dalla data di tiraggio, ma comunque non prima del 1° gennaio dell'anno successivo alla raccolta delle uve.

Tale tipologia deve essere commercializzata nei tipi: extrabrut, brut, extradry, dry e demisec.

Nella preparazione della partita di base per l'elaborazione del vino «Colli Berici» spumante metodo classico si può partire da una mescolanza di vini di annate diverse, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dal presente disciplinare. Per il «Colli Berici» spumante metodo classico millesimato è obbligatorio invece l'utilizzo di almeno l'85% del vino dell'annata di riferimento.

Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Berici» spumante metodo classico può utilizzare il millesimo se il periodo di elaborazione e invecchiamento nelle aziende è di almeno 30 mesi di permanenza sulle fecce.

Le bottiglie di vino spumante metodo classico non etichettate e ancora in fase di elaborazione, cioè non atte al consumo diretto, possono essere cedute solo nell'interno della zona di elaborazione.

La denominazione di origine controllata «Colli Berici» può essere utilizzata per produrre il vino «Colli Berici» bianco frizzante ottenuto con vini che rispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare e a condizione che la produzione di detto vino avvenga in ottemperanza alle vigenti disposizioni.

La elaborazione dei vini spumanti e frizzanti deve avvenire solo all'interno del territorio della regione Veneto.

4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Per l'arricchimento è consentito l'uso oltre che del mosto concentrato e rettificato, del mosto concentrato ottenuto dalle uve prodotte nelle stesse zone di produzione.

5. I vini a denominazione di origine crollata «Colli Berici» designati con la menzione «riserva» devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno ventiquattro mesi a partire dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

6. La vinificazione delle uve destinate alla produzione del passito può avvenire solo dopo che le stesse sono state sottoposte a leggero appassimento naturale, fino ad assicurare un titolo alcolometrico naturale complessivo minimo del 14% vol.

L'appassimento può essere condotto anche con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento.

La resa massima sull'uva fresca in vino relativa al prodotto «Colli Berici» passito non deve essere superiore al 50%.

Il vino «Colli Berici» passito non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colli Berici» Garganego:

colore: giallo paglierino dorato chiaro;

odore: leggermente vinoso con delicato profumo caratteristico;

sapore: asciutto, delicatamente amarognolo, di medio corpo e giusta acidità, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

«Colli Berici» Tai:

colore: giallo paglierino;

odore: delicatamente vinoso;

sapore: asciutto, armonico, fresco di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

«Colli Berici» Sauvignon:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, fresco di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
«Colli Berici» Pinot bianco:
colore: giallo paglierino chiaro;
odore: delicatamente intenso, caratteristico;
sapore: armonico, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
«Colli Berici» Chardonnay:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico, fine, gradevole;
sapore: secco, armonico, liscio, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
«Colli Berici» Merlot:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, piacevolmente intenso, caratteristico;
sapore: morbido, armonico, di corpo pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. e 12,50% vol. nella versione riserva;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l e 20,0 g/l nella versione riserva;
«Colli Berici» Tai rosso:
colore rosso rubino chiaro, intenso nella versione riserva;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: gradevole, un pò amarognolo;
armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol., 12,00% vol. nella versione riserva;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l e 20,0 g/l nella versione riserva;
«Colli Berici Barbarano» rosso o «Colli Berici Barbarano»:
colore: rosso rubino chiaro, intenso nella versione riserva;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: gradevole, un pò amarognolo, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol., 13,00% vol. nella versione riserva;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l e 20,0 g/l nella versione riserva;
«Colli Berici» Cabernet:
colore: rosso rubino carico tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: gradevolmente intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, robusto, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. e 12,00% vol. nella versione riserva;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l e 20,00 g/l nella versione riserva;
«Colli Berici» Cabernet Franc:
colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, caratteristico, con profumo intenso e persistente;
sapore: asciutto, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. e 12,00% vol. nella versione riserva;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l e 20,0 g/l nella versione riserva.
«Colli Berici» Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso caratteristico, intenso, persistente;
sapore: più o meno secco, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. e 12,50% vol. nella versione riserva;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l e 22,0 g/l nella versione riserva;
«Colli Berici» Carmenère:
colore: rosso rubino carico tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: gradevolmente intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, robusto, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. e 12,00% vol. nella versione riserva;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l e 20,0 g/l nella versione riserva;
«Colli Berici» Pinot nero:
colore: rosso rubino tendente all'aranciato con l'invecchiamento;
odore: delicato;
sapore: asciutto e sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
«Colli Berici» bianco spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino, più o meno chiaro, brillante;
odore: gradevole e fruttato;
sapore: da brut a demisec o abboccato, fresco, fine, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
«Colli Berici» spumante (metodo classico):
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino, più o meno carico;
odore: caratteristico con delicato sentore di lievito;
sapore: da extrabrut a demisec, tipico, vivace, armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l;
«Colli Berici» spumante rosato o rosé (metodo classico):
spuma: fine e persistente;
colore: rosato più o meno tenue;
odore: caratteristico con delicato sentore di lievito, talora fruttato;
sapore: da extrabrut a demisec, tipico, vivace, armonico, moderatamente corposo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l;
zuccheri residui: da 15 a 33 g/l;
«Colli Berici» bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato intenso;
sapore: più o meno secco, armonico, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

«Colli Berici» bianco frizzante:

spuma: fine;

colore: giallo paglierino;

odore: delicato di frutta;

sapore: più o meno secco, armonico, pieno, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

«Colli Berici» Pinot grigio:

colore: dal giallo paglierino al giallo ramato;

odore: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

«Colli Berici» Manzoni bianco:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, tenue, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

«Colli Berici» passito:

colore: giallo dorato;

odore: vinoso, intenso, persistente;

sapore: dolce di frutta matura;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol. di cui 11,50% vol. di alcol effettivo;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;

«Colli Berici» rosso:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso con profumo intenso e persistente;

sapore: più o meno secco, armonico, pieno, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. e 12,50% vol. nella versione riserva;

acidità totale minima: 4.5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l e 22,0 g/l nella versione riserva;

«Colli Berici» novello:

colore: rosso rubino con sfumature violacee;

odore: piacevole, fresco, fruttato;

sapore: moderatamente tannico, con aroma intenso e caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;

«Colli Berici» Tai rosso spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: rosso rubino chiaro;

odore: fruttato intenso caratteristico;

sapore: da brut a demisec, fresco, vivace, fruttato, leggermente amarognolo;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;

«Colli Berici Barbarano» spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: rosso rubino chiaro;

odore: fruttato intenso caratteristico;

sapore: da brut a demisec, fresco, vivace, fruttato, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Etichettatura e presentazione

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici» è vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.

2. Nella etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici», ad esclusione delle tipologie «frizzante» e degli «spumanti» non designati con l'indicazione millesimato, deve figurare l'annata di produzione delle uve.

Per i vini «Colli Berici» bianco spumante e bianco passito, in etichetta è omesso il riferimento del colore.

Per il vino «Colli Berici» rosso (anche nelle versioni novello e riserva) in etichetta è omesso il riferimento del colore.

Art. 8.

Confezionamento

1. I vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici» fino a 5 litri devono essere immessi al consumo nelle tradizionali bottiglie di vetro chiuse, ad esclusione dei vini spumanti, con tappo raso bocca.

2. Per i vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici» immessi al consumo in bottiglie fino a 1,5 litri, ad esclusione dei vini spumanti e delle versioni riserva e di quelli con riferimento alla sottozona Barbarano, è ammesso l'utilizzo del tappo a vite.

3. Inoltre per i vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici», senza alcuna specificazione aggiuntiva, è consentito l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 5 litri.

09A07509

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Avviso di rettifica del provvedimento UPC/II/300 del 21 aprile 2009 relativo al medicinale «Atenololo Sandoz»

Specialità medicinale: ATENOLOLO SANDOZ.

Comunicato concernente: «Estratto di provvedimento UPC/II/300 del 21 aprile 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 2009, n. 123».

Ove è scritto: «specialità medicinale: ATENOLOLO», leggasi: «specialità medicinale: ATENOLOLO SANDOZ».

09A07510

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2009, recante: «Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico on. Paolo Romani». (Decreto del Presidente della Repubblica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 2 luglio 2009).

In calce al decreto citato in epigrafe, alla pag. 16, prima colonna della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, devono intendersi riportati i seguenti estremi di registrazione, omessi per errore: «Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2009, Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 91».

09A07746

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-153) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 9 0 7 0 4 *

€ 1,00